Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 116° — Numero 343

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 31 dicembre 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO PER GLI ABBONATI

Si informa che l'invio della «Gazzetta Ufficiale» viene a cessare a partire dal 31 c.m. Pertanto, per evitare interruzioni e ritardi o disguidi nell'invio dei numeri arretrati, si prega di effettuare al più presto il versamento del canone di abbonamento per mezzo del modulo di c/c postale inviato agli abbonati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 438ª seduta pubblica, per venerdì 2 gennaio 1976, alle ore 12, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Comunicazioni del Presidente.

(11713)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 dicembre 1975, n. 693.
Ristrutturazione del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Denominazione

Il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, ratificato con modificazioni dalla legge 15 febbraio 1953, n. 83, assume la denominazione di « Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione ».

Art. 2.
Attribuzioni

Il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione deve essere sentito:

a) sui progetti di piani regolatori per i servizi di telecomunicazioni e relative modifiche;

b) sul progetto di piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze e relative modifiche;

c) sui progetti di piani regolatori dei servizi postali e relative modifiche;

d) sui programmi, annuali e pluriennali, di sviluppo, potenziamento, meccanizzazione e automazione dei servizi, predisposti dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dai concessionari dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico;

e) sui piani tecnici esecutivi predisposti dai concessionari dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, in attuazione dei programmi di cui alla precedente lettera *d*), nonché sui progetti di lavori e forniture di particolare entità o che comportino l'introduzione di nuove tecniche, redatti dai concessionari medesimi;

f) sui programmi e piani di sviluppo e di automazione degli impianti e dei servizi di telecomunicazioni predisposti da amministrazioni statali e da enti pubblici;

g) sugli schemi di convenzioni e accordi con Governi ed organizzazioni estere, o enti internazionali o sovranazionali, interessanti i servizi di telecomunicazioni;

h) sugli schemi di convenzioni relative a concessioni di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico;

i) sugli schemi di norme e prescrizioni tecniche, di capitolati tecnici generali e speciali riguardanti le caratteristiche, la normalizzazione e l'omologazione di materiali, impianti ed apparecchiature di qualunque tipo impiegati dalle aziende postelegrafoniche o nei servizi di telecomunicazioni gestiti da amministrazioni statali e da enti pubblici;

l) sui progetti di lavori, di forniture, di meccanizzazione e di automazione relativi ai servizi gestiti dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per i quali sia obbligatorio il parere del consiglio di amministrazione;

m) sui criteri e sulle direttive per l'elaborazione e l'attuazione dei programmi di ricerca e di sperimentazione relativi ai servizi di telecomunicazioni gestiti dalle aziende postelegrafoniche e per il coordinamento di detti programmi con quelli predisposti dai concessionari di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico;

n) sui programmi di istruzione professionale di categorie di personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per le quali non sia previsto lo svolgimento di corsi a cura della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il Consiglio ha facoltà di proporre al Ministro per le poste e le telecomunicazioni indagini tecnico-economiche su problemi di rilevante interesse per lo sviluppo ed il miglioramento dei servizi postali e di telecomunicazioni.

Il Consiglio esprime il parere su ogni altro argomento che gli sia deferito dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni e può pronunziarsi sulle questioni, riguardanti direttamente o indirettamente le materie di propria competenza, che le amministrazioni dello Stato sottopongono al suo esame.

Art. 3.
Ordinamento

Il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione si divide in tre sezioni, ciascuna competente nelle seguenti materie:

sezione 1ª: piani regolatori; programmi e piani di sviluppo dei servizi; piani esecutivi; convenzioni ed accordi internazionali; convenzioni per la concessione dei servizi ad uso pubblico;

sezione 2ª: capitolati e norme tecniche; progetti di lavori e forniture; meccanizzazione ed automazione; costruzioni edili ed impianti tecnologici;

sezione 3ª: ricerche e sperimentazioni; istruzione professionale.

Il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione esercita le proprie attribuzioni in adunanza generale di tutti i suoi componenti per l'esame di questioni di massima o di particolare importanza ovvero a mezzo delle sezioni negli altri casi.

Per l'esame delle materie che possano interessare la difesa e la sicurezza dello Stato nonché delle questioni concernenti la partecipazione nazionale ad accordi internazionali di comune difesa, il parere del Consiglio è sostituito da quello di apposita giunta, costituita con le stesse modalità previste dal successivo articolo 6 per le sezioni.

Art. 4.
Composizione

Il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione è composto da:

a) il direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni;

il direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

il direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni;

b) quattro dirigenti generali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dei quali uno esperto in materia di costruzioni edili e impianti tecnologici;

quattro dirigenti generali tecnici della Azienda di Stato per i servizi telefonici;

c) due esperti in scienza delle costruzioni;

d) nove esperti nel campo postale e delle telecomunicazioni o nelle discipline statistiche ed economiche, due dei quali prescelti tra i docenti universitari ordinari;

e) un magistrato del Consiglio di Stato;

f) un magistrato della Corte dei conti;

tre tecnici designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

tre rappresentanti del Ministero della difesa;

un rappresentante del Ministero dei trasporti;

un rappresentante del Ministero dell'interno;

un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

tre rappresentanti del Ministero delle partecipazioni statali;

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

un rappresentante del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

due esperti del Consiglio nazionale delle ricerche, di riconosciuta competenza nel settore delle telecomunicazioni e dell'automazione.

I membri del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione non possono farsi rappresentare.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni può chiamare a partecipare ai lavori del Consiglio, come membri straordinari, non più di due esperti nelle singole materie in discussione. Essi partecipano alle riunioni solo qualora si discuta delle materie di loro competenza.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni dovrà inoltre, su problemi di investimenti a carattere regionale, sentire la regione interessata. Il parere di questa ultima dovrà essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 5.

Nomina del presidente e dei membri

Il presidente ed i membri del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Non può essere nominato presidente chi rivesta la qualifica di dipendente del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Il presidente ed i membri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Nel caso di assenza dai lavori per un periodo superiore ai sei mesi, i membri del Consiglio possono essere sostituiti con le modalità di cui al primo comma.

Art. 6.

Composizione delle sezioni

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni sono designati, anno per anno, i presidenti ed i membri delle sezioni.

Ogni sezione è composta da almeno nove e da non più di quindici membri, compreso il presidente.

I membri del Consiglio non possono far parte di più di due sezioni.

I membri indicati alla lettera *a*) del precedente articolo 4 possono assistere anche ai lavori delle sezioni delle quali non facciano parte.

Qualora sia nominato presidente di sezione uno dei membri di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 4, il medesimo è collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, ai sensi dell'articolo 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni sono nominati il segretario dell'adunanza generale del Consiglio da scegliere tra i dirigenti delle aziende postelegrafoniche, ed i segretari delle sezioni, da scegliere tra il personale delle carriere direttive delle aziende medesime con qualifica inferiore a quella di primo dirigente.

Art. 7.

Attribuzioni del presidente e dei presidenti delle sezioni e della giunta

Il presidente del Consiglio:

convoca e presiede l'adunanza generale;

assegna le questioni all'adunanza generale, alle singole sezioni o alla giunta, in relazione alla competenza per materia stabilita dal precedente articolo 3;

designa i relatori per le questioni deferite all'esame dell'adunanza generale;

può richiedere, per determinati affari, il parere congiunto di due sezioni, assumendo la presidenza della riunione convocata allo scopo;

può investire l'adunanza generale, sentiti i presidenti delle sezioni, dell'esame di questioni che rientrano nella competenza di una singola sezione;

può invitare alle riunioni da lui presiedute i rappresentanti degli uffici istituzionalmente preposti alla trattazione delle questioni in esame;

può proporre al Ministro per le poste e le telecomunicazioni di chiamare a partecipare ai lavori del Consiglio gli esperti di cui al penultimo comma del precedente articolo 4.

I presidenti delle sezioni:

convocano e presiedono le riunioni della sezione;

coordinano l'attività ed i lavori della sezione;

designano i relatori per le singole questioni deferite all'esame della sezione;

possono invitare alle riunioni i rappresentanti degli uffici istituzionalmente preposti alla trattazione delle questioni demandate alla sezione.

Il presidente della giunta esercita le stesse attribuzioni dei presidenti delle sezioni.

Art. 8.

Deliberazioni

Le riunioni dell'adunanza generale delle sezioni del Consiglio non hanno carattere pubblico.

Per la validità delle anzidette riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei membri, compreso il presidente.

Le deliberazioni sono adottate col voto della maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

I membri straordinari di cui al penultimo comma dell'articolo 4 non hanno diritto al voto.

Art. 9.
Poteri del Ministro

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni ha facoltà:

di convocare, in qualsiasi momento, l'adunanza generale o una sezione del Consiglio;

di richiedere che il Consiglio, su determinate questioni, si pronunzi in adunanza generale;

di disporre la pubblicazione degli atti del Consiglio, concernenti materie di particolare interesse.

Art. 10.
Segreteria

Presso il Consiglio è istituito un ufficio di segreteria, composto dal segretario dell'adunanza generale, che lo dirige, dai segretari delle sezioni e della giunta e dal personale occorrente, scelti tra i dipendenti delle aziende postelegrafoniche; il numero e le qualifiche delle unità da applicare al predetto ufficio sono stabiliti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 11.
Indennità

Ai componenti del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione ed al personale addetto alla relativa segreteria competono le indennità previste dall'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 325, salvo quanto previsto dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Al presidente ed ai membri del Consiglio che non rivestono la qualifica di dipendente statale, spetta, per le missioni compiute in dipendenza della loro carica, il trattamento economico di missione previsto per gli impiegati dello Stato con qualifica di dirigente generale.

Art. 12.
Funzionamento

Le norme per il funzionamento del Consiglio sono stabilite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 13.

E' abrogato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, ratificato con modificazioni dalla legge 15 febbraio 1953, n. 83.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1975

LEONE

MORO — ORLANDO — GUI — FORLANI — COLOMBO — BISAGLIA — PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 22 dicembre 1975, n. **694**.

Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per gli immobili appartenenti a titolo di proprietà o di enfiteusi alle società di ogni tipo e oggetto e agli enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute e le organizzazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, l'imposta si applica, oltre che nei casi previsti dall'articolo precedente, al compimento di ciascun decennio dalla data dell'acquisto ».

Art. 2.

Al sesto comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688, sono soppresse le parole: « da parte di imprese costruttrici ».

Art. 3.

Al primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688, alla lettera *d*), dopo le parole: « trasferiti per causa di morte », sono aggiunte le parole: « o per atto tra vivi ».

Al primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688, è aggiunta la seguente lettera:

« *e*) degli immobili trasferiti per causa di morte il cui valore complessivo agli effetti della imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto non sia superiore a 30 milioni ».

I commi secondo e terzo dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 3 gli incrementi di valore:

a) degli immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, alle provincie, ai comuni e ai relativi consorzi o associazioni dotate di personalità giuridica;

b) degli immobili appartenenti ai soggetti indicati ai numeri 3, 7 e 15 dell'articolo 16 del testo unico delle leggi sull'edilizia economica e popolare approvato con il regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165;

c) degli immobili appartenenti agli enti di cui alla lettera *c*) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, destinati all'esercizio delle attività istituzionali;

d) dei fabbricati destinati all'esercizio di attività commerciali e non suscettibili di diversa destinazione senza radicale trasformazione e degli immobili destinati all'esercizio di cave e torbiere e relative pertinenze, sempreché l'attività commerciale sia in essi esercitata direttamente dal proprietario o dall'enfiteuta. Nei confronti delle società che esercitano esclusivamente attività di locazione finanziaria l'esenzione si applica anche per i fabbricati dati in locazione;

e) degli immobili totalmente destinati allo svolgimento ad opera dello stesso proprietario o enfiteuta di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive;

f) degli immobili totalmente destinati allo svolgimento delle attività politiche dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali; delle attività culturali, ricreative, sportive ed educative di circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute; delle attività sindacali dei sindacati dei lavoratori, dipendenti ed autonomi, rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; dei fini istituzionali delle società di mutuo soccorso;

g) degli immobili destinati all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione;

h) degli immobili di proprietà degli enti di sviluppo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257;

i) degli immobili di proprietà della Cassa per la formazione della piccola proprietà coltivatrice di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1948, n. 121.

Per gli immobili di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) e *g*) del comma precedente l'esenzione si applica a condizione che al compimento del decennio la destinazione ivi indicata duri da almeno otto anni.

L'imposta di cui agli articoli 2 e 3 è ridotta al 25 per cento per gli incrementi di valore degli immobili di interesse artistico, storico o archeologico soggetti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, a condizione che in base a certificazione del competente organo della pubblica amministrazione gli obblighi stabiliti per la conservazione e la protezione dell'immobile risultino adempiuti fino alla data del suo trasferimento o a quella del compimento del decennio ».

All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'imposta di cui all'articolo 3 è ridotta:

a) al 50 per cento per gli incrementi di valore degli immobili appartenenti agli enti di cui alla lettera *c*) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, non destinati all'esercizio delle attività istituzionali;

b) al 40 per cento per gli incrementi di valore dei terreni o fabbricati destinati ad esercizio di attività agricole o forestali sempre che l'attività agricola o forestale sia in essi esercitata direttamente e continuativamente dal proprietario o dall'enfiteuta ed a condizione che detti terreni non siano compresi in piani urbanistici particolareggiati o lottizzazioni convenzionate che ne modifichino la destinazione;

c) al 20 per cento per gli incrementi di valore degli immobili non destinati all'esercizio delle attività istituzionali, appartenenti agli enti che gestiscono forme di previdenza ed assistenza sociale a norma della legge 30 aprile 1969, n. 153.

L'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, è ridotta al 50 per cento per gli incrementi di valore degli immobili trasferiti a causa di morte in linea retta o in favore del coniuge ».

Art. 4.

Sono soppressi i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

Le altre disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, relative all'imposta di cui all'articolo 3 del decreto stesso, si applicano a tutte le società ed enti indicati nell'articolo 1 della presente legge.

Art. 5.

Le disposizioni previste dall'articolo 6, sesto comma, e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, come modificate con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688, si applicano anche ai rapporti d'imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni contenute nel quarto comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, nel testo modificato dall'articolo 3 della presente legge si applicano anche se l'obbligo della dichiarazione è sorto anteriormente al 1° gennaio 1976.

Art. 6.

Il terzo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'avviso di accertamento deve essere notificato nei termini e con le modalità stabilite per l'imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito, nei termini e con le modalità stabilite per l'imposta di successione; per le spese relative a beni caduti in successione, denunciate ai sensi del terzo comma dell'articolo 18, il termine decorre dalla data della denuncia. Per l'applicazione dell'imposta per decorso del decennio l'avviso deve essere notificato entro tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione. Se il valore iniziale o finale deve essere stabilito sulla base dei corrispettivi determinati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'avviso può essere notificato fino al 31 dicembre del quarto anno solare successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ».

Art. 7.

Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto dal 1° gennaio 1976, salvo quelli di cui all'articolo 6 che si applicano dal 1° gennaio 1975.

Le società e gli enti ai quali l'imposta viene estesa per effetto dell'articolo 1 devono presentare la dichiarazione, relativamente agli immobili per i quali il pri-

mo decennio è già scaduto alla data del 1° gennaio 1976, entro il 31 luglio 1976, e successivamente entro il 31 luglio dell'anno di compimento di ogni ulteriore decennio.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1975

LEONE

MORO — VISENTINI — COLOMBO — ANDREOTTI — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 22 dicembre 1975, n. **695**.

Riforma della composizione e del sistema elettorale per il Consiglio superiore della magistratura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Componenti e sede del Consiglio

L'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, da venti componenti eletti dai magistrati ordinari e da dieci componenti eletti dal Parlamento, in seduta comune delle due Camere.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti eletti dal Parlamento.

Il Consiglio ha sede in Roma ».

Art. 2.

Validità delle deliberazioni del Consiglio

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura è necessaria la presenza di almeno quattordici magistrati e di almeno sette componenti eletti dal Parlamento ».

Art. 3.

Componenti eletti dai magistrati

L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 7 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, è sostituito dal seguente:

« I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: otto fra i magistrati di Cassazione, di cui almeno due dichiarati idonei all'esercizio di funzioni direttive superiori, quattro fra i magistrati di appello e otto fra i magistrati di tribunale.

Agli effetti della presente legge, si intendono per magistrati di Cassazione e magistrati di appello i magistrati che abbiano conseguito la rispettiva nomina, ancorchè non esercitino le rispettive funzioni.

Alla elezione di tutti i magistrati componenti il Consiglio superiore partecipano tutti i magistrati senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto.

Non sono eleggibili e sono esclusi dal voto i magistrati sospesi dalle funzioni.

Non sono eleggibili al Consiglio superiore i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie.

Non sono eleggibili i magistrati che prestino o abbiano prestato servizio quali segretari del Consiglio per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni ».

Art. 4.

Divieto di rieleggibilità

Dopo l'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è inserito il seguente articolo 23-*bis*:

« Art. 23-*bis* - *Divieto di rieleggibilità.* — Non sono eleggibili i componenti che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni ».

Art. 5.

Elezione di magistrati componenti il Consiglio superiore

Gli articoli 25, 26, 26-*bis*, 27, 27-*bis*, 27-*ter* e 27-*quater* della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificata dalla legge 18 dicembre 1967, n. 1198, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 25 - *Elezione di componenti magistrati.* — Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano in collegio unico nazionale, col sistema proporzionale e sulla base di liste concorrenti, ciascuna delle quali può contenere candidati di ogni categoria in numero non superiore a quelli da eleggere.

E' ammessa la presentazione di liste contenenti un numero di candidati inferiore a quelli da eleggere e di liste non comprendenti tutte le categorie di cui all'articolo 23.

In ciascuna lista non può essere inserito più di un candidato per ogni categoria appartenente allo stesso distretto di corte di appello, tranne che per i magistrati in servizio presso la Corte di cassazione.

Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

Concorrono alle elezioni le liste presentate da non meno di 150 elettori, per nessuno dei quali è richiesta l'appartenenza ad una specifica categoria di magistrati.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una lista. I sottoscrittori non sono eleggibili. Le firme di presentazione sono autenticate dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione il presentatore esercita le sue funzioni.

Il voto si esprime con il voto di lista ed eventuali voti di preferenza nell'ambito della lista votata. Le preferenze non possono essere, per ciascuna categoria, in numero superiore alla metà dei candidati da eleggere ».

« Art. 26 - *Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e spoglio delle schede.* — La convocazione delle elezioni dei componenti magistrati è fatta dal Consiglio superiore almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.

Nei cinque giorni successivi a tale provvedimento, il Consiglio superiore nomina l'ufficio elettorale centrale presso la Corte di cassazione, costituito da cinque magistrati effettivi e tre supplenti in servizio presso la stessa Corte e presieduto dal più elevato in grado o dal più anziano.

Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni le liste concorrenti devono essere depositate, unitamente alle firme dei sottoscrittori, presso l'ufficio elettorale centrale ed a ciascuna di esse viene attribuito un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.

Scaduto tale termine, nei cinque giorni successivi lo ufficio elettorale centrale verifica che le liste siano sottoscritte dal numero prescritto di presentatori, controllando che nessun presentatore abbia sottoscritto più di una lista; controlla altresì che siano state rispettate le prescrizioni di cui agli articoli 23 e 25; esclude le liste non presentate dal prescritto numero di sottoscrittori e depenna dalle liste i candidati in eccedenza, secondo l'ordine inverso a quello di iscrizione, nonchè quelli presentati in più di una lista e quelli ineleggibili. Trasmette quindi immediatamente le liste ammesse alla segreteria del Consiglio superiore.

Le liste sono quindi immediatamente pubblicate sul Notiziario del Consiglio superiore, inviate, almeno venti giorni prima della data della votazione, a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici e sono affisse, entro lo stesso termine, a cura del presidente della corte di appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.

I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un ufficio elettorale composto di tre magistrati che prestano servizio nel distretto e presieduto dal più elevato in grado o dal più anziano di essi. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

I magistrati che prestano servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica e le preture votano presso l'ufficio elettorale del tribunale cui appartengono o da cui dipendono le preture cui appartengono. I magistrati che prestano servizio presso le corti di appello e procure generali della Repubblica votano presso l'ufficio elettorale del tribunale che ha sede nella sede della corte di appello.

I magistrati addetti alla Corte di cassazione votano presso l'ufficio elettorale centrale costituito presso la stessa Corte.

I magistrati addetti a funzioni non giudiziarie votano presso l'ufficio elettorale istituito presso il tribunale di Roma.

Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore alle diciotto ore.

Gli uffici elettorali presso i tribunali diversi da quelli siti nelle sedi delle corti di appello provvedono soltanto alle operazioni di voto, all'esito delle quali trasmettono il materiale della votazione ai rispettivi uffici elettorali costituiti presso i tribunali aventi sede nelle sedi di corte di appello.

Questi ultimi uffici provvedono, oltre che alle operazioni di voto, allo spoglio di tutte le schede degli uffici elettorali del distretto, decidendo provvisoriamente sulle eventuali contestazioni.

I risultati delle operazioni di ciascun ufficio distrettuale, con tutto il relativo materiale, sono trasmessi all'ufficio elettorale centrale presso la Corte di cassazione, il quale, esaurite le proprie operazioni di scrutinio e risolti definitivamente gli eventuali reclami ad esso presentati contro le decisioni degli uffici distrettuali in merito alle schede contestate, provvede all'assegnazione dei seggi con le modalità di cui all'articolo seguente ».

« Art. 27 - *Assegnazione dei seggi.* — L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti viene effettuata assumendo come cifra elettorale di ciascuna lista il numero dei voti validi ad essa attribuiti.

L'assegnazione è fatta dividendo la cifra elettorale di ogni lista progressivamente per 1, per 2, per 3, e così via, e disponendo quindi in unico ordine decrescente progressivo i quozienti così ottenuti da tutte le liste, segnando accanto a ciascun quoziente la lista di appartenenza; quindi vengono attribuiti venti seggi, indipendentemente dalle categorie di eleggibili, ai primi venti quozienti della graduatoria così formata.

Sono escluse dalle operazioni di assegnazione le liste che abbiano riportato un numero di voti validi inferiori al 6 per cento del numero dei votanti.

Nell'ambito di ciascuna lista, ed al fine anche dell'attribuzione dei seggi per le varie categorie, i seggi vengono attribuiti ai candidati di ciascuna lista secondo l'ordine decrescente dei voti di preferenza da tutti ottenuti, indipendentemente dalla loro appartenenza a categoria, e, in caso di parità, secondo l'ordine di iscrizione nella lista.

A tal fine, si comincia ad attribuire un seggio per ciascuna lista, secondo l'ordine decrescente delle cifre elettorali di lista (e, in caso di parità, secondo l'ordine di presentazione di ciascuna lista) e poi si ripete l'operazione fino all'esaurimento dei seggi da attribuire, escludendo, di volta in volta, le liste che non abbiano più diritto a seggi. Quando, nel corso di tali operazioni, risultino già attribuiti tutti i seggi di una categoria, si passa al candidato più votato delle altre categorie, e così via, fino all'esaurimento dei seggi.

Esaurite tali operazioni, l'ufficio elettorale centrale proclama i risultati e trasmette tutto il materiale relativo alle operazioni svolte al Consiglio superiore della magistratura ».

Art. 6.

Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati

L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« I magistrati, che per il numero di preferenze ottenute nell'ambito di ciascuna lista seguono gli eletti al Consiglio superiore nella rispettiva categoria, vengono chiamati a sostituire i componenti della stessa categoria che cessino dalla carica per la perdita dei requisiti di eleggibilità ovvero per qualsiasi altra ragione prima della scadenza del Consiglio.

Qualora, per difetto di candidati non eletti, la sostituzione non possa aver luogo nell'ambito della stessa lista, essa avviene mediante il primo dei non eletti della medesima categoria nella lista che abbia riportato la maggior cifra elettorale o, in caso di parità, che preceda le altre nell'ordine di presentazione; se in detta lista non vi siano candidati non eletti della medesima categoria, si passa alla lista successiva; la sostituzione avviene secondo il criterio di cui al quarto comma dell'articolo 27.

Le sostituzioni successive alla prima avvengono con lo stesso sistema, mediante il primo dei non eletti della medesima categoria, appartenente alla lista che segue, nell'ordine decrescente, quella che abbia già fornito il primo sostituto, e così via.

Qualora neppure in tal modo la sostituzione sia possibile, si procede ad elezione suppletiva, da indirsi dal Consiglio superiore entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica del componente o dei componenti da sostituire; le elezioni avvengono con le modalità di cui agli articoli 25, 26 e 27, con liste concorrenti, ciascuna delle quali non può contenere un numero di candidati superiore al doppio di quello dei sostituti da eleggere per ciascuna categoria; qualora il numero dei candidati da eleggere sia dispari, le preferenze non possono superare, per ciascuna categoria, la metà, arrotondata per eccesso, del numero suddetto.

Le operazioni di sostituzione sono di competenza del Consiglio superiore ».

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano al Consiglio in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, per il quale le sostituzioni avvengono con la normativa precedente.

Art. 7.

Norma transitoria

Il divieto di cui agli ultimi due commi dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sostituito dalla presente legge, non si applica alla prima elezione del Consiglio superiore della magistratura successiva all'entrata in vigore della presente legge, purché i magistrati che si presentano candidati cessino dai loro incarichi non giudiziari almeno tre mesi prima della data fissata per le votazioni.

Art. 8.

Disposizioni di attuazione

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvederà ad emanare le disposizioni di attuazione, ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1975

LEONE

MORO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 22 dicembre 1975, n. 696.

Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1975, n. 562, concernente ulteriore proroga dell'efficacia della legge 19 novembre 1968, n. 1187, concernente materia urbanistica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 29 novembre 1975, n. 562, concernente ulteriore proroga dell'efficacia della legge 19 novembre 1968, n. 1187, concernente la materia urbanistica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1975

LEONE

MORO — BUCALOSSI — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 22 dicembre 1975, n. 697.

Approvazione delle convenzioni stipulate tra l'Ente autonomo esposizione universale di Roma e lo Stato per la concessione, in uso ventennale, al Ministero della marina mercantile e successivo passaggio in proprietà al demanio dello Stato, di un immobile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata a tutti gli effetti l'allegata convenzione stipulata il 21 aprile 1969 tra il Ministero della marina mercantile e l'Ente autonomo esposizione universale di Roma (EUR) con il relativo atto aggiuntivo stipulato il 22 marzo 1975, con cui il detto Ente cede in uso allo stesso Ministero per la durata di 20 anni dal 1° settembre 1966 al 31 agosto 1986, l'immobile, descritto nei detti atti, da esso costruito tra i viali Asia, dell'Arte, Stendhal e della Civiltà romana per la sede degli uffici del predetto Ministero, con il patto del trasferimento gratuito in proprietà al demanio dello Stato, al termine di tale periodo, del complesso edilizio, libero da pesi o vincoli di qualsiasi genere e senza alcun altro atto formale.

Art. 2.

All'onere di L. 665.327.476 relativo al saldo dei canoni dovuti a termini della convenzione e relativo atto aggiuntivo a tutto il 31 dicembre 1974 all'Ente autonomo esposizione universale di Roma, si provvede a carico

dello stanziamento del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1974.

All'onere annuo di L. 342.000.000 relativo alla rata di ammortamento per il riscatto dell'immobile di cui all'articolo 3, primo comma, della convenzione, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1098 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1975 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1975

LEONE

MORO — GIOIA — COLOMBO — VISENTINI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

ALLEGATO

ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA

Convenzione tra il Ministero della marina mercantile e l'Ente autonomo esposizione universale di Roma (EUR) riguardante il complesso immobiliare adibito a sede del Ministero della marina mercantile.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantanove, addì 21 del mese di aprile, in Roma, nei locali del palazzo degli uffici dell'Ente autonomo EUR, viale della Civiltà del lavoro, n. 23.

Davanti a me dottor Vincenzo LIPARI, delegato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa per l'Ente autonomo esposizione universale di Roma, costituito con legge 26 dicembre 1936, n. 2174, giusta deliberazione del commissario dell'Ente stesso n. 16617 in data 22 marzo 1965 allegata in copia al contratto stipulato il 22 aprile 1965 al n. 4073 di rep., registrato a Roma — I ufficio atti pubblici — il 19 maggio 1965 al n. 5858, serie *A*, vol. 1796 e senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti, me consenziente, rinunciato, giusta la facoltà concessa dalla vigente legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89, si sono personalmente presentati:

per il Ministero della marina mercantile il dottor Francesco DE MURO, direttore generale *pro tempore* degli affari generali e del personale, nato a Calangianus il 5 aprile 1909 e domiciliato per la carica presso la sede del Ministero stesso;

il dottor Remo ORSERI, nato a Trieste il 27 maggio 1907, vice commissario dell'Ente autonomo EUR, domiciliato per la carica nel palazzo degli uffici dell'EUR in viale della Civiltà del lavoro n. 23 designato ad intervenire alla stipulazione del presente atto in rappresentanza dell'Ente stesso giusta deliberazione del commissario n. 18633 in data 23 maggio 1967.

E' presente altresì il dottor professor Ugo CALDERONI, nato a Prata (L'Aquila) il 9 marzo 1911, domiciliato per la carica presso la sede del Ministero delle finanze — direttore generale del demanio, in rappresentanza del Ministero delle finanze — Direzione generale del demanio, al quale sarà devoluta la proprietà dell'immobile al termine della presente convenzione.

I suddetti comparenti, premesso:

che nel 1965, a seguito di trattative avviate con l'Ente autonomo EUR fu raggiunta l'intesa di massima, secondo cui il complesso edilizio nel quale dovevano trovare la propria sede gli uffici del Ministero della marina mercantile, al termine di un ventennio, sarebbe stato acquisito al patrimonio dello Stato;

che tali accordi non hanno avuto ancora definitiva conclusione, soprattutto perché, nel corso dei lavori di costruzione, si è manifestata la necessità di nuove opere non previste nell'originario progetto;

che per il periodo 1° settembre 1966-31 agosto 1968, l'occupazione dell'immobile è stata regolarizzata mediante due contratti annuali di locazione;

che occorre ora provvedere alla stipula della convenzione definitiva, sulla cui bozza si è espresso favorevolmente il Consiglio di Stato nelle sedute del 7 maggio 1968 e del 26 novembre 1968;

che il canone annuo di ammortamento, da pagare in rate quadrimestrali posticipate, stabilite in L. 342.000.000 (lire trecentoquarantaduemilioni) è stato riconosciuto congruo dall'ufficio tecnico erariale, come si evince dalla nota n. 9744/Ie del 29 febbraio 1968 che fa parte integrante del presente contratto,

convengono quanto segue:

Art. 1.

L'Ente autonomo esposizione universale di Roma, in appresso denominato Ente, dà in uso al Ministero della marina mercantile l'edificio di sua proprietà esistente sull'area compresa tra i viali dell'Arte, Asia, Stendhal e della Civiltà romana, nonché la restante area non coperta dall'edificio stesso, avente una superficie di metriquadrati 21.500 circa, con sottostante autorimessa.

L'area di ingrombro del fabbricato e l'area scoperta risultano meglio identificati rispettivamente in tinta blu e rossa nella planimetria allegata sotto la lettera « B » al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

L'uso avrà la durata di venti anni a partire dal 1° settembre 1966 e terminerà il 31 agosto 1986, alla quale data tutto il complesso sopradescritto passerà gratuitamente, libero da pesi o vincoli di qualsiasi genere e senza alcun altro atto formale, al demanio dello Stato.

Art. 3.

La quota annua di ammortamento è di L. 342.000.000 (lire trecentoquarantaduemilioni) e sarà pagata in rate posticipate quadrimestrali mediante ruolo di spesa fissa emesso dal Ministero della marina mercantile presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma. I relativi importi dovranno essere commutati in vaglia cambiari della Banca d'Italia a favore dell'Ente creditore.

Il Ministero della marina mercantile si obbliga a corrispondere all'Ente autonomo EUR il conguaglio fra le somme di L. 342.000.000 (lire trecentoquarantaduemilioni) annue e quelle corrisposte per i primi due anni, secondo il seguente prospetto:

1° anno	L. 263.000.000
2° anno	» 283.440.000
	L. 546.440.000

che vanno detratte dalla quota di ammortamento per due anni pari a:

L. 684.000.000
» 546.440.000
L. 137.560.000

(centotrentasettemilionicinquecentosessantamila)

Art. 4.

Secondo quanto prevede l'articolo 1609 del codice civile restano a carico dell'Ente le spese generali di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché le spese per l'eliminazione di eventuali difetti di costruzione.

Resta altresì a carico dell'Ente la spesa relativa al premio per l'assicurazione dell'immobile contro gli incendi.

Il Ministero della marina mercantile provvederà invece alle spese di piccola manutenzione.

Art. 5.

Per quanto non specificatamente previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni previste dal codice civile in materia di locazione.

Art. 6.

Per ogni effetto di legge le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi.

Art. 7.

Il presente contratto, che interessa lo Stato e l'Ente autonomo esposizione universale di Roma ad esso parificato, è redatto in carta libera e sarà registrato gratuitamente a norma dell'articolo 94 della legge di registro. Il contratto sarà impegnativo per il Ministero della marina mercantile e per l'Ente autonomo EUR dopo le prescritte approvazioni.

E, richiesto, io, ufficiale rogante, ho ricevuto e letto il presente atto a chiara ed intellegibile voce alle parti contraenti che, da me interpellate, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia consta di n. 6 (sei) pagine circa.

F.to Francesco DE MURO

F.to Remo ORSERI *nel nome*

F.to Ugo CALDERONI

F.to Vincenzo LIPARI *ufficiale rogante*

ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA

Atto aggiuntivo alla convenzione stipulata al 21 aprile 1969 tra l'Ente autonomo esposizione universale di Roma e lo Stato per la concessione in uso ventennale al Ministero della marina mercantile e successivo passaggio al demanio dello Stato di un immobile.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosettantacinque, addì 22 del mese di marzo in Roma, nei locali del palazzo degli uffici dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma, viale della Civiltà del lavoro, n. 23.

Davanti a me dottor Vincenzo LIPARI, delegato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa per l'Ente autonomo esposizione universale di Roma, costituito con legge 26 dicembre 1936, n. 2174, giusta deliberazione del commissario dell'Ente stesso n. 16617 in data 22 marzo 1965, allegata in copia al contratto stipulato il 22 aprile 1965 al n. 4073 di repertorio, registrato a Roma — I ufficio atti pubblici — il 19 maggio 1965 al n. 5858, serie *A*, vol. 1796 e senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti, me consenziente, rinunciato, giusta la facoltà concessa dall'articolo 48 della vigente legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89, si sono personalmente presentati:

il signor dottor Eugenio SILIPO, nato a Nicastro il 15 novembre 1914 e domiciliato per la carica presso il Ministero della marina mercantile, il quale interviene e stipula il presente atto in rappresentanza del Ministero stesso nella sua qualità di direttore generale della direzione affari generali e personale;

il signor dottor Eduardo GRECO, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 28 giugno 1903 e domiciliato per la carica in Roma nel palazzo degli uffici dell'EUR, viale della Civiltà del lavoro n. 23, il quale dichiara di intervenire al presente atto, e di stipularlo nella sua qualità di commissario dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma, in virtù dell'articolo 10 del regio decreto 25 giugno 1937, n. 1022, recante norme per la esecuzione della legge 26 dicembre 1936, n. 2174, e giusta decreto del Presidente della Repubblica in data 15 giugno 1973;

è presente altresì il dottor professor Ugo CALDERONI, nato a Prata (L'Aquila), il 9 marzo 1911, domiciliato per la carica presso la sede del Ministero delle finanze, direttore generale del demanio, in rappresentanza del Ministero delle finanze — Direzione generale demanio — al quale sarà devoluta la proprietà dell'immobile al termine della convenzione 21 aprile 1969;

PREMESSO

che con convenzione stipulata a mio rogito tra le stesse parti in data 21 aprile 1969, n. 4635 di rep., si è convenuto che l'immobile di proprietà dell'Ente autonomo EUR, edificato su area compresa tra i viali dell'Arte, Stendhal e della Civiltà romana, con le relative pertinenze, sia dato in uso al Ministero della marina mercantile per venti anni dal 1° settembre 1966 al 31 agosto 1986, verso il corrispettivo annuo di L. 342.000.000 (trecentoquarantaduemilioni) con il patto che alla predetta data di scadenza della locazione l'intero complesso edilizio di cui sopra passera gratuitamente libero da pesi o vincoli di qualsiasi genere e senza alcun altro atto formale al demanio dello Stato;

che tale convenzione, contenente l'anzidetto patto di devoluzione gratuita al demanio dello Stato del complesso edifizio in parola, deve essere approvata con apposita legge;

che nel frattempo il Ministero della marina mercantile ha occupato di fatto l'immobile di cui sopra;

che con l'articolo 3 della citata convenzione veniva determinato il conguaglio spettante all'Ente autonomo EUR alla data del 31 agosto 1968 per la differenza tra il corrispettivo annuo come sopra fissato e gli acconti percepiti dall'Ente stesso quali canoni di locazione per l'occupazione di fatto dell'immobie;

che successivamente a tale data e fino al 31 dicembre 1974 sono stati corrisposti all'Ente EUR ulteriori acconti quali canoni di locazione per un importo complessivo di L. 1.842.672.524 (unmiliardo ottocentoquarantaduemilioni seicentosettantaduemilacinquecentoventiquattro) comprensivo della somma indicata nel citato articolo 3 della convenzione, come si evince dal seguente prospetto che riassume *tutti i pagamenti disposti:*

somma corrisposta in dipendenza del contratto di locazione 11 dicembre 1967, n. 4440 di rep., per il periodo 1° settembre 1966-31 agosto 1968	L.	214.169.862
somma corrisposta in dipendenza del contratto di locazione 19 dicembre 1967, n. 4443 di rep., per il periodo 1° settembre 1967-31 agosto 1968	»	283.440.000
somma corrisposta in dipendenza dell'atto di riconoscimento di debito 10 dicembre 1970 - approvato con decreto ministeriale 16 dicembre 1970 per il periodo 1° settembre 1968-31 dicembre 1970	»	661.360.000
somma corrisposta in dipendenza dell'atto di riconoscimento di debito 23 novembre 1972 - approvato con decreto ministeriale 25 novembre 1972 per il periodo 1° gennaio 1971-14 marzo 1972	»	341.702.662
somme corrisposte in dipendenza del contratto di locazione 7 dicembre 1972, n. 5142 di rep., per il periodo 1° gennaio 1973-31 dicembre 1973	»	283.440.000
somme corrisposte in dipendenza dell'atto di riconoscimento di debito 21 dicembre 1973 - approvato con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1973 sui canoni dovuti quale ulteriore acconto per il periodo 15 marzo 1972-31 dicembre 1972	»	58.560.000
somme corrisposte in dipendenza del contratto di locazione 22 dicembre 1973, n. 5245 di rep., per il periodo 1° gennaio 1974-31 dicembre 1974	»	283.440.000
somme corrisposte in dipendenza dell'atto di riconoscimento di debito 24 dicembre 1974 - approvato con decreto ministeriale 27 dicembre 1974 quale ulteriore acconto sui canoni dovuti per il periodo 15 marzo 1972-31 dicembre 1972	»	58.560.000
Totale . . .	L.	2.184.672.524

che detta somma deve essere detratta dall'ammontare delle rate di ammortamento dovute fino al 31 dicembre 1974 a termini della citata convenzione secondo il prospetto che segue:

n. 8 annualità di L. 342.000.000 ciascuna per il periodo 1° settembre 1966-31 agosto 1974	L.	2.736.000.000
un terzo dell'annualità per il quadrimestre 1° settembre-31 dicembre 1974 . . .	»	114.000.000
Totale . . .	L.	2.850.000.000

che pertanto il credito dell'Ente EUR maturato al 31 dicembre 1974 ammonta a L. 665.327.476 (seicentosessantacinquemilionitrecentoventisettemilaquattrocentosettantasei);

che in pendenza dell'approvazione della convenzione ed in relazione al credito dell'Ente EUR come sopra maturato occorre provvedere alla stipulazione di un atto aggiuntivo per rettificare quanto indicato all'articolo 3 della convenzione stessa;

che con l'occasione le parti intendono precisare i dati catastali dell'immobile omessi nella descrizione effettuante all'articolo 1 della predetta convenzione ai fini della regolarizzazione della relativa trascrizione sui pubblici registri immobiliari;

che inoltre, le parti, tenuto conto dei ritardi come sopra verificatisi nella regolarizzazione del rapporto e nel conseguente pagamento dei corrispettivi dovuti, intendono modificare le modalità di pagamento delle rate di ammortamento previste nel citato articolo 3 della convenzione, anche per adeguarle alle nuove statuizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto appresso.

Art. 1.

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2.

L'immobile di cui in premessa oggetto della convenzione 21 aprile 1969 non è censito nel nuovo catasto edilizio urbano perché di recente costruzione ma insiste su area di metriquadrati 21.500 circa distinta nel vigente catasto rustico del comune di Roma alle partite numeri 38165, 38159 e 38166 al foglio n. 873 con parte delle particelle numeri 18, 282 e 283.

Art. 3.

Le parti a rettifica di quanto indicato all'articolo 3 della convenzione 21 aprile 1969 accertano che il residuo credito dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma alla data del 31 dicembre 1974 in dipendenza delle pattuizioni contenute nella convenzione stessa risulta dal seguente riepilogo:

somme dovute	L.	2.850.000.000
somme già versate	»	2.184.672.524
Residuo credito dell'Ente EUR: al 31 dicembre 1974	L.	665.327.476

Inoltre ad ulteriore rettifica del citato articolo 3 le parti convengono che la quota annua di ammortamento di L. 342.000.000 (trecentoquarantaduemilioni) sarà pagata in rate annuali anticipate mediante ruolo di spesa fissa emesso dal Ministero della marina mercantile presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma. I relativi importi dovranno essere accreditati sul conto corrente postale n. 1/11046 intestato all'Ente autonomo esposizione universale di Roma creditore, nei termini e con le modalità dell'articolo 67-*bis* aggiunto al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.

Art. 4.

I precedenti atti aggiuntivi 23 luglio 1970, 20 aprile 1971 e 18 aprile 1974 con i quali veniva accertato il credito dell'Ente EUR rispettivamente fino al 31 agosto 1969, al 31 dicembre 1970 ed al 31 dicembre 1973 devono ritenersi superati e pertanto annullati dal presente atto.

Art. 5.

Restano fermi ed immutati tutti gli altri patti e condizioni stabiliti nella già richiamata convenzione 21 aprile 1969, se ed in quanto non risultino modificati dalle clausole del presente atto.

Art. 6.

Il presente atto sarà approvato contestualmente alla convenzione 21 aprile 1969 più volte citata.

Art. 7.

Per ogni effetto di legge le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.

E, richiesto, io, ufficiale rogante, delegato alla stipulazione dei contratti, ho ricevuto e letto il presente atto a chiara ed intellegibile voce alle parti contraenti, le quali, da me interpellate hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia, consta di n. 9 pagine circa.

F.to Eugenio SILIPO *nella qualità*
F.to Edoardo GRECO *nella qualità*
F.to Ugo CALDERONI *nella qualità*
F.to Vincenzo LIPARI *ufficiale rogante*

LEGGE 23 dicembre 1975, n. **698**.

Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia istituita con legge 10 dicembre 1925, numero 2277, è soppressa alla data del 31 dicembre 1975.

Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministero del tesoro con le modalità e con le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto diversamente disposto dai successivi articoli.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1976 sono trasferite alle regioni a statuto ordinario e speciale per il rispettivo territorio le funzioni amministrative esercitate dall'ONMI, che in tutto o in parte riguardano le materie di competenza regionale, previste dall'articolo 4, punto 4), del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e successive modificazioni, nonchè le funzioni di programmazione e d'indirizzo. Il trasferimento delle funzioni di cui sopra alle regioni a statuto speciale ha luogo con le procedure previste dalle norme di attuazione e contenute nei rispettivi statuti.

Sono ugualmente trasferiti alle regioni i poteri di vigilanza e di controllo su tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e protezione della maternità e dell'infanzia previsti dall'articolo 5 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, comprese le funzioni che tale articolo riserva alla tutela e alla vigilanza governativa a norma della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, nonchè quelle derivanti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e relativo regolamento di esecuzione.

Restano attribuite allo Stato e vengono esercitate dal Ministero della sanità le funzioni di carattere internazionale già esercitate dall'ONMI.

Art. 3.

A decorrere dalla data indicata al primo comma dello articolo precedente le funzioni amministrative relative agli asili nido e ai consultori comunali sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione.

A decorrere dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione, sono attribuite alle province tutte le funzioni amministrative di fatto esercitate dai comitati provinciali dell'ONMI, nonchè quelle degli organi centrali dell'ente diverse da quelle indicate nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Le regioni a statuto ordinario, nell'osservanza dei princìpi fondamentali stabiliti nella legge statale, disciplinano con legge l'esercizio delle funzioni trasferite rela-

tivamente alla protezione e all'assistenza alla maternità ed infanzia in rapporto ai servizi sanitari ed assistenziali esistenti, coordinandole con l'assistenza all'infanzia di cui al regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Il patrimonio immobiliare, con il relativo arredamento ed attrezzature e quanto altro costituisce patrimonio dell'ONMI, è trasferito al patrimonio delle province e dei comuni dove i beni sono ubicati, in corrispondenza dell'attribuzione di funzioni di cui ai precedenti articoli.

La sede centrale è trasferita allo Stato. L'individuazione dei beni trasferiti con la presente legge ha luogo mediante appositi verbali da redigere contestualmente tra l'ufficio del Ministero del tesoro, indicato nel secondo comma dell'articolo 1, ed il rappresentante legale dell'ente destinatario.

L'ufficio liquidatore del Ministero del tesoro, unitamente al verbale sopraddetto, trasmette entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge a ciascun ente destinatario e all'amministrazione dello Stato l'inventario del patrimonio immobiliare trasferito, con i documenti e le posizioni di archivio relativi ad ogni singola unità immobiliare esistente.

Nello stesso termine trasmette, altresì, gli elenchi degli immobili trasferiti a ciascun ente ai conservatori dei registri immobiliari e agli uffici tecnici erariali competenti per territorio i quali provvedono immediatamente all'esecuzione delle trascrizioni e delle variazioni necessarie.

I trasferimenti di cui al presente articolo avvengono in esenzione da qualsiasi imposta o tassa di registro e senza che per le operazioni relative sia dovuto alcun diritto o rimborso o emolumento a qualsiasi titolo.

Art. 6.

Il personale dell'ente di ruolo e avventizio, in servizio continuativo alla data del 20 novembre 1975, che sia stato regolarmente assunto è trasferito con decreto del Ministro della sanità entro sei mesi dalla data di scioglimento e con effetto dal 1° gennaio 1976 alle province e ai comuni in corrispondenza delle funzioni loro attribuite dagli articoli precedenti. Con effetto dalla stessa data e fino all'inquadramento nei rispettivi ruoli, le province e i comuni provvederanno a corrispondere al personale medesimo il trattamento economico già in godimento alle dipendenze dell'ONMI.

Per il personale degli asili nido addetto alla assistenza ai bambini l'inquadramento nei ruoli ha luogo in relazione alle mansioni esercitate per un periodo non inferiore a due anni.

I comuni e le province sono autorizzati a provvedere, ove necessario, alle occorrenti variazioni di organico.

Il personale di ruolo e avventizio della sede centrale che sia stato regolarmente assunto e che sia in servizio alla data del 20 novembre 1975 viene trasferito alle regioni per le esigenze dei servizi di vigilanza, o, a domanda, nel ruolo unico di cui all'articolo 6, lettera *b*), della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Fino alla definitiva collocazione del personale iscritto nel ruolo unico di cui sopra presso singole amministrazioni dello Stato o di altri enti pubblici, il personale stesso è assegnato a prestare servizio presso il Ministero della sanità, nel cui stato di previsione saranno iscritti i relativi oneri.

L'inquadramento nei ruoli degli enti destinatari ha luogo salvaguardando le posizioni di carriera ed il trattamento economico acquisiti all'entrata in vigore della presente legge ed ha effetto dalla stessa data del trasferimento. Sono fatti salvi i diritti sorgenti dalla applicazione degli accordi di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Agli atti amministrativi necessari provvede il Ministero della sanità.

Art. 7.

Le domande del personale che ai sensi del quarto comma del precedente articolo 6, abbia chiesto l'assegnazione ad una delle amministrazioni dello Stato o ad altri enti pubblici, devono essere presentate all'ufficio liquidatore entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della domanda, l'ufficio liquidatore trasmette le richieste alla Presidenza del Consiglio, la quale provvederà a collocare il personale stesso con il rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite nel ruolo unico di cui alla lettera *b*) dell'articolo 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Per il personale avventizio dell'ente il trasferimento alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato avviene mediante collocamento nelle categorie non di ruolo, di cui alla tabella annessa al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianità già maturata.

Art. 8.

Il personale trasferito ai sensi della presente legge è iscritto, ai fini del trattamento di pensione, alla CPDEL o alla CPS.

Tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini dei preesistenti ordinamenti di quiescenza sono riconosciuti ai fini dei corrispondenti trattamenti di pensione e di previdenza della CPDEL o della CPS.

I contributi relativi ai servizi o periodi di cui al precedente comma, versati all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o nei fondi sostitutivi di detta assicurazione, ove costituiti, sono trasferiti nella cassa pensione dei dipendenti enti locali (CPDEL) o nella cassa previdenza sanitaria (CPS).

Al personale trasferito allo Stato si applicano le disposizioni sul trattamento pensionistico stabilito per i dipendenti dello Stato dal testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092. Per il periodo precedente al trasferimento è effettuato il ricongiungimento dei servizi ai sensi dell'articolo 12 del predetto testo unico.

Sia per il personale trasferito allo Stato, sia per quello trasferito alle regioni, è fatto salvo il diritto di optare per il mantenimento dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla comunicazione del provvedimento di trasferimento. Al personale che opti per la predetta assicurazione non si applicano i precedenti commi del presente articolo.

Art. 9.

Il personale trasferito ai sensi della presente legge è iscritto, ai fini dell'assistenza malattie e della buonuscita, all'INADEL.

Quello che viene trasferito allo Stato è iscritto, ai medesimi fini, all'ENPAS.

L'indennità di buonuscita sarà liquidata agli interessati da parte dei predetti enti, per i periodi di servizio prestati presso lo Stato o la regione, nella misura prevista per il relativo personale e, per il periodo di servizio prestato presso l'ONMI, nella misura prevista dal regolamento per il trattamento di quiescenza del personale del predetto ente. L'ufficio liquidatore verserà all'INADEL ed all'ENPAS per conto dell'ONMI l'importo delle indennità di anzianità maturate all'atto del trasferimento, sulla base del citato regolamento, da ciascun dipendente trasferito, rispettivamente, alle regioni od allo Stato.

Art. 10.

Il contributo statale di cui all'articolo 7, primo comma, n. 1, del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, è soppresso.

Fino alla riforma dell'ordinamento finanziario delle regioni e degli enti locali, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato sarà costituito annualmente un fondo speciale da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, adeguato alle occorrenze delle funzioni trasferite a norma della presente legge e comunque di importo non inferiore a quello riferito all'anno 1976.

Il fondo anzidetto, per l'anno 1976, è stabilito nella somma di L. 70.163.000.000.

Il fondo di cui ai precedenti commi è ripartito tra le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonché tra le province di Trento e Bolzano, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con decreto del Ministro per il tesoro, in proporzione alla spesa mediamente sostenuta dall'ONMI nel triennio 1973-75 in ciascuna delle regioni.

Le regioni, con legge di bilancio, assegnano alle province ed ai comuni le somme necessarie all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1976, valutato in lire 71.500.000.000, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 2584 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Le regioni, le province ed i comuni si sostituiscono all'ONMI, ai suoi organi centrali e periferici, in tutti i rapporti giuridici nascenti da convenzioni relative ai servizi di assistenza espletati dall'ente.

Art. 12.

Le amministrazioni provinciali e l'amministrazione comunale di Roma relativamente a tutti i servizi precedentemente gestiti dai comitati provinciali ONMI e dal comitato comunale ONMI di Roma, nonché le amministrazioni comunali relativamente agli asili nido, provvedono ad anticipare quanto strettamente necessario e succedono immediatamente all'ONMI secondo quanto previsto dall'articolo 11.

Le amministrazioni riceventi provvedono sino alla definizione delle posizioni individuali ad erogare le competenze spettanti al personale in via di anticipazione di cassa sulla base dello stipendio percepito nel mese di dicembre 1975, fatte salve l'adeguamento della misura mensile dell'indennità integrativa speciale e l'applicazione dei provvedimenti adottati dal Ministero della sanità in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 6.

A tal fine le singole amministrazioni sono autorizzate ad iscrivere nel proprio bilancio fra le partite di giro i necessari stanziamenti di spesa nonché i capitoli di entrata corrispondenti ai relativi recuperi a carico del bilancio regionale in relazione al quinto comma dell'articolo 10. Le regioni in caso di necessità possono procedere ad anticipazioni mensili di fondi a favore dei comuni.

Tutte le norme transitorie di anticipazione previste per le amministrazioni provinciali devono intendersi applicate altresì all'amministrazione comunale di Roma.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1975

LEONE

MORO — COLOMBO — GULLOTTI — ANDREOTTI — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 23 dicembre 1975, n. 699.

Proroga del contributo sul migliatico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La concessione del contributo straordinario ai natanti addetti alla pesca marittima professionale, prevista dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito con modificazioni nella legge 15 novembre 1973, n. 733, e modificato dalla legge 8 gennaio 1974, n. 2, è prorogata al 31 dicembre 1975.

Art. 2.

Per la concessione del contributo straordinario di cui al precedente articolo, anche se riferito all'anno 1974, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 6.000 milioni, alla quale si provvede mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1975

LEONE

MORO — GIOIA — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 27 dicembre 1975, n. 700.

Modifiche della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, istitutiva del regime agevolativo per la zona di Gorizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge 1° dicembre 1948, n. 1438, come modificata con leggi 11 dicembre 1957, n. 1226; 2 febbraio 1967, n. 7 (di conversione del decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036); 27 dicembre 1973, n. 846; 21 dicembre 1974, n. 693, e con l'integrazione apportatavi dall'articolo 20-*bis* della legge 19 febbraio 1965, n. 28, è prorogata al 31 dicembre 1985 con le modifiche di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Le tabelle *A* e *B* previste dall'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036, convertito in legge 2 febbraio 1967, n. 7, sono sostituite dalle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

Art. 3.

La tabella *A*, allegata alla presente legge, comprende i contingenti introdotti attraverso la dogana di Gorizia e destinati al fabbisogno della popolazione del territorio delimitato dall'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, nonchè della popolazione residente nel territorio di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della stessa legge.

E' ammessa la preventiva lavorazione, presso stabilimenti operanti nella zona indicata dall'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, dei contingenti di cui ai numeri 1, 2, 4 e 11 della tabella *A* annessa alla presente legge.

La tabella *B*, allegata alla presente legge, comprende i contingenti destinati agli stabilimenti industriali operanti nel territorio di cui all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro, con il Ministro per le finanze e con il Ministro per il commercio con l'estero, da emanarsi su motivata proposta della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, integrata ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, le tabelle di cui ai commi precedenti potranno essere variate quantitativamente e qualitativamente, fermo restando per altro il valore globale delle agevolazioni alla data di entrata in vigore della presente legge. La variazione avrà decorrenza dal 1° luglio e sarà fatta con i dati acquisiti al 1° gennaio precedente, secondo le tabelle allegate alla presente legge.

Il servizio di contingentamento e di ripartizione dei prodotti e delle materie prime di cui alle tabelle *A* e *B* annesse alla presente legge, previsto dall'articolo 1 della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, è svolto dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, integrata da 3 rappresentanti della amministrazione provinciale, di cui uno della minoranza, da 6 rappresentanti del comune di Gorizia, di cui 2 della minoranza, da 2 rappresentanti del comune di Savogna di Isonzo, di cui uno della minoranza.

Art. 4.

I redditi delle nuove imprese artigiane e industriali che si costituiscono nei territori di cui all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, entro il 1985, sono esenti dall'imposta locale sui redditi per dieci anni. La stessa agevolazione si applica anche ai redditi derivanti dall'ampliamento e dalla trasformazione degli impianti esistenti.

Art. 5.

Per tutta la durata della presente legge è riconosciuta alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia la facoltà di riscuotere un diritto di prelievo sui contingenti di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge.

La misura del diritto di cui al precedente comma sarà determinata con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per le finanze, su motivata proposta della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia integrata ai sensi del quinto comma del presente articolo. Il diritto non potrà determinarsi in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare dei tributi non applicati.

All'accertamento ed alla riscossione del diritto di cui al primo comma provvede la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia sulla base della determinazione dell'ammontare dei tributi non applicati su ciascuna operazione eseguita dalla dogana di Gorizia secondo le modalità stabilite dal Ministro per le finanze.

I proventi del diritto di cui sopra affluiranno ad un fondo destinato esclusivamente al finanziamento di interventi per la promozione dell'economia della provincia di Gorizia e per la realizzazione di infrastrutture socio-economiche.

Alla gestione del fondo secondo le destinazioni previste dal comma precedente, provvede la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia integrata a norma dell'ultimo comma dell'articolo 3 e da un rappresentante della regione Friuli-Venezia Giulia.

Le spese di amministrazione del detto fondo sono a carico della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia.

Il bilancio del fondo costituisce un allegato al bilancio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia.

Per i prodotti di cui alla tabella *A* che non siano già soggetti a disciplina in sede nazionale, il comitato provinciale dei prezzi di Gorizia, ove richiesto dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, integrata a norma del precedente quinto comma, fisserà i prezzi massimi di vendita.

Art. 6.

Sino a quando la regione Friuli-Venezia Giulia, la provincia di Gorizia e i comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo non avranno provveduto alla nomina dei propri rappresentanti, la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia espleterà tutti i compiti che la presente legge affida alla giunta stessa integrata con i rappresentanti degli enti predetti.

Fino all'entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al secondo comma dell'articolo 5 la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia riscuoterà, per il fondo di cui al predetto articolo 5, diritti di prelievo sui generi e nelle misure stabiliti, in applicazione della legge 1° novembre 1973, n. 762, dal Ministro per le finanze con decreto del 28 gennaio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 febbraio 1974, n. 41, e con decreto 6 agosto 1974 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 agosto 1974, n. 213.

Art. 7.

Il diritto speciale sui generi agevolati previsto a favore dei comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo dalla legge 1° novembre 1973, n. 762, è soppresso.

A carico del fondo di cui al precedente articolo 5 vanno annualmente corrisposte ai comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo somme pari all'importo del diritto soppresso, nella misura riscossa nell'anno 1975, e comunque per un importo non superiore al 5 per cento dei diritti di prelievo riscossi.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1976.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1975

LEONE

MORO — VISENTINI — COLOMBO — ANDREOTTI — DONAT-CATTIN — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

ALLEGATO 1

TABELLA *A*

N. progressivo	PRODOTTO	Contingente annuo	
1	Bestiame bovino (resa 50 per cento) e/o carni macellate fresche, anche refrigerate e congelate	Tonn.	2.000
2	Burro e grassi alimentari	Tonn.	750
3	Olii alimentari	Tonn.	800
4	Caffè	Tonn.	650
5	Zucchero	Tonn.	2.500
6	Birra di produzione nazionale	Hl	10.000
7	Birra di produzione estera	Hl	1.500
8	Pesce preparato e comunque conservato	Tonn.	500
9	Funghi	Tonn.	1
10	Legumi secchi	Tonn.	50
11	Distillati da canna e da cereali	Ha	1.000
12	Legname per costruzione e lavoro	Mc	3.000
13	Benzina	Tonn.	15.000
14	Gasolio	Tonn.	12.000
15	Lubrificanti	Tonn.	500
16	Mais	Tonn.	1.500
17	Farina di soja	Tonn.	150
18	Farina di pesce	Tonn.	150

ALLEGATO 2

TABELLA *B*

N. progressivo	PRODOTTO	Contingente annuo	
1	Zucchero	Tonn.	3.000
2	Cacao	Tonn.	300
3	Burro di cacao	Tonn.	100
4	Glucosio	Tonn.	1.000
5	Spiriti	Ha	4.000
6	Barre di ferro o di acciaio, non profilate, tonde, ecc.; barre o verghe profilate di ferro o di acciaio; ferri e acciai in verghella o bordione; lamiere di ferro o di acciaio anche zincate, piombate o stagnate; nastri di ferro o di acciaio; filo di ferro greggio o zincato	Tonn.	25.000
7	Legname per costruzione e legname da lavoro, anche sfogliato	Mc	25.000
8	Acqua ragia	Tonn.	110
9	Albumina	Tonn.	5
10	Coloranti chimici	Tonn.	45
11	Carta e cartoni	Tonn.	20.000
12	Olii combustibili per forni e caldaie, densi, semifluidi e fluidi	Tonn.	80.000
13	Filati di cotone, non preparati per la vendita al minuto	Kg	2.000.000
14	Tessuti di cotone greggi	Kg	3.000.000
15	Filati di fibre tessili sintetiche e artificiali non preparati per la vendita al minuto, in fiocco, greggi	Kg	250.000
16	Tessuti di fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco, greggi	m	500.000
17	Bronzo e leghe varie	Tonn.	50

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1975, n. 701.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto e di religione « Ritiro di San Pellegrino », in Bologna.

N. 701. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di culto e di religione « Ritiro di San Pellegrino », in Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1975
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 75

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ultrazide », della ditta Barek farmaceutici, in Roma. (Decreto di revoca n. 4655/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 15 novembre 1962, con i quali vennero registrate ai numeri 16621 e 16621/*A* rispettivamente la specialità medicinale denominata « Ultrazide » compresse e la relativa categoria supposte a nome della ditta Barek farmaceutici, con sede in Roma, via Lombardia, 40, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta Dammas farmochimici, sita in Roma, viale Jonio, 374;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4 del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ultrazide » compresse nonchè la relativa categoria supposte registrate rispettivamente ai numeri 16621 e 16621/*A*, in data 15 novembre 1962, a nome della ditta Barek farmaceutici, di Roma.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11251)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Fosfojodina » sciroppo, della ditta Laboratori I.C.F., ora Barek Drugs Chemicals, in Roma. (Decreto di revoca n. 4660/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 30 gennaio 1959, con il quale venne registrata al n. 7138 la specialità medicinale denominata « Fosfojodina » sciroppo; a nome della ditta Laboratori I.C.F., ora Barek Drugs Chemicals, con sede in Roma, via S. Teodoro, 60, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4 del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Fosfojodina » sciroppo, registrata al n. 7138, in data 30 gennaio 1959, a nome della ditta Laboratori I.C.F., ora Barek Drugs Chemicals, di Roma.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11248)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Dermocillina I.C.F. » pomata, della ditta Laboratori I.C.F., ora Barek Drugs Chemicals, in Roma. (*Decreto di revoca n.* 4661/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 17 gennaio 1952, con il quale venne registrata al n. 5772 la specialità medicinale denominata « Dermocillina I.C.F. » pomata, nelle confezioni da g 10 e da g 5, a nome della ditta Laboratori I.C.F., ora Barek Drugs Chemicals, con sede in Roma, via S. Teodoro, 60, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della

specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4 del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Dermocillina I.C.F. » pomata, nelle confezioni da g 10 e da g 5, registrata al n. 5772, in data 17 gennaio 1952, a nome della ditta Laboratori I.C.F., ora Barek Drugs Chemicals, di Roma.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11245)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Combiocina strepto », della ditta Laboratori I.C.F., ora Barek Drugs Chemicals, in Roma. (Decreto di revoca n. 4662/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 8 ottobre 1960, con il quale venne registrata al n. 17743 la specialità medicinale denominata « Combiocina strepto », nella confezione flacone iniettabile da 250 mg con annessa fiala di solvente da 3 cc, a nome della ditta Laboratori I.C.F. - Industria chimica farmaceutica, ora Barek Drugs Chemicals, con sede in Roma, via S. Teodoro, 60, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4 del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Combiocina strepto », nella confezione flacone iniettabile da 250 mg con annessa fiala di solvente da 3 cc, registrata al n. 17743, in data 8 ottobre 1960, a nome della ditta Laboratori I.C.F. - Industria chimica farmaceutica, ora Barek Drugs Chemicals, di Roma.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11247)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sulfamaxillin con streptomicina », della ditta Laboratori I.C.F., ora Barek Drugs Chemicals, in Roma. (Decreto di revoca n. 4659/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 10 gennaio 1959 e 17 settembre 1962, con i quali vennero registrate ai numeri 14693 e 14693/1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Sulfamaxillin con streptomicina », nella confezione flacone iniettabile da 500.000 U.I. + mg 800 con annessa fiala solvente da 3 cc, e la relativa serie da 1.000.000 di U.I., a nome della ditta Laboratori I.C.F., ora Barek Drugs Chemicals, con sede in Roma, via S. Teodoro, 60, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4 del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Sulfamaxillin con streptomicina », nella confezione flacone iniettabile da 500.000 U.I. + mg 800 con annessa fiala solvente da 3 cc, nonché della relativa serie da 1.000.000 di U.I., registrate rispettivamente ai numeri 14693 e 14693/1, in data 10 gennaio 1959 e 17 settembre 1962, a nome della ditta Laboratori I.C.F., ora Barek Drugs Chemicals, di Roma.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11245)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Chinalgin », della ditta Laboratori antibiotici I.C.F., ora Barek Drugs Chemicals, in Roma. (Decreto di revoca n. 4656/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 24 novembre 1960 e 20 febbraio 1962, con i quali vennero registrate ai numeri 18072 e 18072/1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Chinalgin » supposte e la relativa serie supposte pediatrica a nome della ditta Laboratori antibiotici I.C.F., ora Barek Drugs Chemicals, con sede in Roma, via S. Teodoro, 60, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4 del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Chinalgin » supposte nonchè della relativa serie supposte pediatrica, registrate rispettivamente ai numeri 18072 e 18072/1, in data 24 novembre 1960 e 20 febbraio 1962, a nome della ditta Laboratori antibiotici I.C.F., ora Barek Drugs Chemicals, di Roma.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11252)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pembiocina-Strepto » iniettabile, della ditta Laboratori antibiotici I.C.F., ora Barek Drugs Chemicals, in Roma. (Decreto di revoca n. 4663/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 30 settembre 1961, con il quale venne registrata al n. 12383 la specialità medicinale denominata « Pembiocina-Strepto » iniettabile a nome della ditta Laboratori antibiotici I.C.F., ora Barek Drugs Chemicals, con sede in Roma, via S. Teodoro, 60, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4 del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Pembiocina-Strepto » iniettabile, registrata al n. 12383, in data 30 settembre 1961, a nome della ditta Laboratori antibiotici I.C.F., ora Barek Drugs Chemicals, di Roma.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11249)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tetra balsamina » iniettabile, della ditta Laboratori I.C.F., ora Barek Drugs Chemicals, in Roma. (Decreto di revoca n. 4664/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 22 febbraio 1962, con il quale venne registrata al n. 19285 la specialità medicinale denominata « Tetra balsamina » iniettabile, nella confezione flacone da mg 250 + fiale solvente da 3 cc, a nome della ditta Laboratori I.C.F. - Industria chimica farmaceutica, ora Barek Drugs Chemicals, con sede in Roma, via S. Teodoro, 60, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4 del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Tetra balsamina » iniettabile, nella confezione flacone da mg 250 + fiale solvente da 3 cc, registrata al n. 19285, in data 22 febbraio 1962, a nome della ditta Laboratori I.C.F., ora Barek Drugs Chemicals, di Roma.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11250)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Algovit B₁ », della ditta Barek farmaceutici, in Roma. (Decreto di revoca n. 4668/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 17 ottobre 1962 e 28 novembre 1962, con i quali vennero registrati ai numeri 20134, 20134/1, 20134/*A* e 20134/*A*-1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Algovit B_1 », nella preparazione compresse 10 × 5 mg, la relativa serie compresse da mg 20, la relativa categoria fiale, nella confezione fiale 10 × 2 cc × mg 20 e la relativa serie di categoria fiale da mg 100 a nome della ditta Barek farmaceutici, con sede in Roma, via Varrone, 8, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta Dammas farmochimici, sita in Roma, viale Jonio, 374;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4 del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Algovit B_1 », nella preparazione compresse 10 × 5 mg, nonché della relativa serie compresse da mg 20, della relativa categoria fiale, nella confezione fiale 10 × 2 cc × mg 20, e della relativa serie di categoria fiale da mg 100; registrate rispettivamente ai numeri 20134, 20134/1, 20134/*A* e 20134/*A*-1, in data 17 ottobre 1962 e 28 novembre 1962, a nome della ditta Barek farmaceutici di Roma.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11243)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata «Hemotonergan», della ditta I.C.F. - Industrie chimiche farmaceutiche, ora Barek Drugs Chemicals, in Roma. (Decreto di revoca n. 4669/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 21 giugno 1958 con il quale vennero registrate ai numeri 14031 e 14031/*A* rispettivamente la specialità medicinale denominata « Hemotonergan » fiale e la relativa categoria gocce a nome della ditta I.C.F. - Industrie chimiche farmaceutiche, ora Barek Drugs Chemicals con sede in Roma, via S. Teodoro, 60, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4 del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Hemotonergan », fiale nonché della relativa categoria gocce, registrate rispettivamente ai numeri 14031 e 14031/A, in data 21 giugno 1958, a nome della ditta I.C.F. - Industrie chimiche farmaceutiche, ora Barek Drugs Chemicals, di Roma.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11244)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1975.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita di cui alcune, per forme collettive, con adeguamento, di tassi di premio non compresi in tariffa in vigore e di condizioni di polizza, presentati dalla S.p.a. Compagnia assicuratrice Unipol vita, in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. Compagnia assicuratrice Unipol vita, con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune, per forme collettive, con adeguamento, di tassi di premio non compresi in una tariffa in vigore e di condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune, per forme collettive, con adeguamento, i tassi di premio non compresi nella seguente tariffa di assicurazione sulla vita in vigore, nonché le condizioni di polizza pure qui di seguito descritte, presentati dalla S.p.a. Compagnia assicuratrice Unipol vita, con sede in Bologna:

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente in progressione aritmetica del 10% dal 2° anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al 1° decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (tassi di premio non compresi nella tariffa approvata con decreto ministeriale 19 maggio 1975);

tariffa relativa all'assicurazione mista a premio unico, per forme collettive di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente, in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

tariffa relativa all'assicurazione mista a premio annuo, per forme collettive, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente, in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

tariffa relativa all'assicurazione mista a premio annuo, per forme collettive, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in misura ridotta, in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente, in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

condizioni di polizza per l'adeguamento dei capitali assicurati in forma collettiva secondo un parametro determinato, in base alla somma dei premi versati;

condizioni speciali di polizza per l'adeguamento biennale facoltativo delle prestazioni assicurate dalla tariffa temporanea per il caso di morte, a premio e capitale costante secondo un parametro determinato e sino ad un massimo del 6% annuo.

Roma, addì 8 novembre 1975

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(10922)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1975.

Rettifica dei salari medi giornalieri ai fini previdenziali dei lavoratori agricoli della provincia di Palermo per l'anno 1975.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Visto il proprio decreto 20 gennaio 1975 che determina le retribuzioni medie giornaliere per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti della provincia di Palermo da valere per l'anno 1975 ai fini delle citate disposizioni di legge;

Considerato che relativamente alla provincia di Palermo si è reso necessario procedere, su sollecitazione delle organizzazioni sindacali del settore agricolo, ad un riesame delle retribuzioni medie determinate in base al trattamento economico previsto dal contratto collettivo provinciale in atto alla data del 30 ottobre 1974, in relazione alle clausole previste dal patto collettivo nazionale di lavoro;

Sentita sull'argomento la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, la quale ha fatto rilevare che la retribuzione prevista dal contratto collettivo provinciale relativa ai braccianti era inferiore ai minimi previsti dal patto collettivo nazionale di lavoro;

Ritenuta la necessità di rettificare i valori delle retribuzioni medie giornaliere determinati per l'anno 1975 dal decreto ministeriale 20 gennaio 1975;

Decreta:

La retribuzione media giornaliera, relativa ai braccianti della provincia di Palermo, determinata ai fini delle disposizioni di legge citate in premessa dal decreto ministeriale 20 gennaio 1975 è rettificata in L. 7.313.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1975

Il Ministro: TOROS

(11525)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1975.

Rettifica dei salari medi giornalieri ai fini previdenziali dei lavoratori agricoli della provincia di Caserta per l'anno 1975.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Visto il proprio decreto 20 gennaio 1975 che determina le retribuzioni medie giornaliere per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti della provincia di Caserta da valere per l'anno 1975 ai fini delle citate disposizioni di legge;

Considerato che relativamente alla provincia di Caserta si è reso necessario procedere, su sollecitazione delle organizzazioni sindacali del settore agricolo, ad un riesame delle retribuzioni medie determinate in base al trattamento economico previsto dal contratto collettivo provinciale in atto alla data del 30 ottobre 1974, in relazione alle clausole previste dal patto collettivo nazionale di lavoro;

Sentita sull'argomento la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, la quale ha fatto rilevare che la retribuzione prevista dal contratto collettivo provinciale relativa ai braccianti era inferiore ai minimi previsti dal patto collettivo nazionale di lavoro;

Ritenuta la necessità di rettificare i valori delle retribuzioni medie giornaliere determinati per l'anno 1975 dal decreto ministeriale 20 gennaio 1975;

Decreta:

La retribuzione media giornaliera, relativa ai braccianti della provincia di Caserta, determinata ai fini delle disposizioni di legge citate in premessa dal decreto ministeriale 20 gennaio 1975 è rettificata in L. 7.349.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1975

Il Ministro: TOROS

(11524)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1975.

Rettifica dei salari medi giornalieri ai fini previdenziali dei lavoratori agricoli della provincia di Viterbo per l'anno 1975.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Visto il proprio decreto 30 dicembre 1974 che determina le retribuzioni medie giornaliere per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti della provincia di Viterbo da valere per l'anno 1975 ai fini delle citate disposizioni di legge;

Considerato che relativamente alla provincia di Viterbo si è reso necessario procedere, su sollecitazione delle organizzazioni sindacali del settore agricolo, ad un riesame delle retribuzioni medie determinate in base al trattamento economico previsto dal contratto collettivo provinciale in atto alla data del 30 ottobre 1974, in relazione alle clausole previste dal patto collettivo nazionale di lavoro;

Sentita sull'argomento la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, la quale ha fatto rilevare che la retribuzione prevista dal contratto collettivo provinciale relativa ai braccianti era inferiore ai minimi previsti dal patto collettivo nazionale di lavoro;

Ritenuta la necessità di rettificare i valori delle retribuzioni medie giornaliere determinati per l'anno 1975 dal decreto ministeriale 30 dicembre 1974;

Decreta:

La retribuzione media giornaliera, relativa ai braccianti della provincia di Viterbo, determinata ai fini delle disposizioni di legge citate in premessa dal decreto ministeriale 30 dicembre 1974, è rettificata in L. 7.404.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1975

Il Ministro: TOROS

(11523)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1975.
Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, concernente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutare e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Vista la legge 2 aprile 1962, n. 162, concernente modificazioni dell'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, contenente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974 riguardante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1974 riguardante modifica dell'art. 13 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 contenente norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero;

Ritenuta anche la necessità di unificare le norme di attuazione per la disciplina dei regolamenti valutari e dei rapporti finanziari con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

La dichiarazione dei crediti di cui al secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, deve essere fatta alla Banca d'Italia o ad una delle aziende di credito autorizzate a fungere da sue agenzie entro trenta giorni dalla data della costituzione dei crediti stessi, o dalla data in cui i creditori siano divenuti residenti ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge stesso e deve indicare l'importo e la condizione di esigibilità del credito, nonchè il nome e la residenza o la sede del debitore.

La dichiarazione delle variazioni nei crediti di cui sopra deve essere fatta secondo le modalità determinate dal Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

La riscossione dei crediti ed il pagamento dei debiti verso non residenti di cui al terzo comma dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, debbono aver luogo, salvo deroghe disposte dal Ministero del commercio con l'estero, come segue:

a) a fronte di esportazioni di merci o prestazioni di servizi a non residenti:

se in via posticipata, entro centoventi giorni (o quattro mesi solari) dalla data della esportazione delle merci o della prestazione dei servizi;

se in via anticipata, entro trecentosessanta giorni (o dodici mesi solari) che precedono la data dell'esportazione delle merci o della prestazione dei servizi;

b) a fronte di importazioni di merci o prestazioni di servizi da non residenti a residenti:

se in via posticipata entro trecentosessanta giorni (o dodici mesi solari) dalla data dell'importazione delle merci o della prestazione dei servizi;

se in via anticipata entro sessanta giorni (o due mesi solari) che precedono la data dell'importazione delle merci o della prestazione dei servizi;

c) nei casi diversi da quelli sopra indicati, secondo le disposizioni emanate di volta in volta dal Ministero del commercio con l'estero.

Art. 3.

La cauzione o la sostitutiva fidejussione prevista dall'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, e successive modificazioni, è stabilita nella misura del 5 per cento del controvalore in lire del pagamento da eseguire in via anticipata a fronte di importazione di merci.

Il limite massimo del valore delle merci da importare, al disotto del quale non è richiesta la cauzione o la sostitutiva fidejussione, è fissato in lire 10 milioni.

Art. 4.

Sono autorizzate a rilasciare la fidejussione prevista dall'art. 2, comma secondo, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, la Banca d'Italia e le banche autorizzate a fungere da sue agenzie.

Sono altresì autorizzate a rilasciare la predetta fidejussione tutte le aziende di credito con patrimonio non inferiore a 100 milioni di lire.

Art. 5.

La riscossione dei crediti e il pagamento dei debiti verso i non residenti di cui al terzo comma dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, devono essere effettuati, qualunque sia la moneta in cui sono espressi, nel modo seguente:

a) nelle valute estere dei conti previsti dal decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, e successive modificazioni, attraverso i conti stessi;

b) in lire, attraverso i « conti esteri » in lire aperti al nome di non residenti sui libri della Banca d'Italia o di aziende di credito autorizzate a fungere da sue agenzie;

c) in lire attraverso i conti in lire aperti al nome di non residenti presso qualsiasi banca italiana, per il regolamento di operazioni concernenti investimenti e disinvestimenti, secondo le disposizioni vigenti;

d) secondo le altre procedure e modalità stabilite di volta in volta dal Ministero del commercio con l'estero.

I « conti esteri » in lire di cui al punto *b*) del precedente comma sono accreditati mediante il ricavo di cessioni delle valute estere di cui al decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, mediante prelievi da altri « conti esteri » in lire ovvero per pagamento di debiti da parte di residenti.

I « conti esteri » in lire sono addebitati per effettuare acquisti delle valute estere di cui al decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, ovvero per effettuare pagamenti verso persone aventi la residenza o la sede nel territorio della Repubblica o all'estero.

Art. 6.

Le cessioni, gli acquisti ed ogni altro atto di disposizione tra residenti e non residenti aventi per oggetto titoli azionari e obbligazioni stilati in lire possono essere effettuati alla condizione che i relativi pagamenti abbiano luogo in conformità delle disposizioni emanate dal Ministero del commercio con l'estero.

Art. 7.

I titoli azionari e obbligazionari stilati in lire dei quali i non residenti siano divenuti proprietari in dipendenza delle operazioni previste al precedente art. 6 debbono essere immessi in depositi aperti a nome degli aventi diritto presso qualsiasi banca italiana con la osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 8.

L'immissione in deposito, il prelevamento, l'esportazione e la reimportazione dei titoli di cui al precedente art. 7 devono essere effettuati con l'osservanza delle formalità prescritte dal Ministero del commercio con l'estero.

Art. 9.

Alle persone giuridiche con sede nel territorio della Repubblica è consentito di assumere quote di partecipazione, anche mediante acquisto di titoli azionari, in società aventi la sede fuori del territorio della Repubblica e che abbiano lo stesso oggetto sociale della persona giuridica che assume la partecipazione alla condizione che l'assunzione e l'acquisto avvengano al fine di stabilire legami economici durevoli.

I residenti possono cedere all'estero le partecipazioni predette.

Il regolamento del prezzo dell'acquisto e della cessione delle partecipazioni deve essere effettuato, per il tramite della Banca d'Italia o delle aziende autorizzate a fungere da sue agenzie, secondo le disposizioni previste ai comma *a*) e *b*) del precedente art. 5.

I residenti possono cedere, per il tramite delle banche sopra precisate, ad altri residenti, contro lire, le partecipazioni assunte all'estero, purchè nei cessionari sussistano le medesime condizioni dei cedenti per la assunzione della partecipazione.

Art. 10.

I residenti possono acquistare e vendere per il tramite della Banca d'Italia o delle aziende di credito autorizzate a fungere da sue agenzie titoli azionari ed obbligazionari emessi o pagabili all'estero, quotati nei listini pubblicati dalle borse valori ufficiali estere.

Il regolamento del prezzo dell'acquisto e della vendita dei titoli deve avere luogo per il tramite delle banche di cui al comma precedente, secondo le disposizioni previste, ai comma *a*) e *b*) del precedente art. 5.

I residenti possono negoziare tra loro contro lire i titoli predetti per il tramite delle banche sopra precisate.

Art. 11.

I residenti, salvo deroghe accordate dal Ministero del commercio con l'estero, hanno l'obbligo di costituire in deposito a custodia a loro nome, presso la Banca d'Italia o presso le aziende di credito autorizzate a fungere da sue agenzie, i titoli azionari ed obbligazionari emessi o pagabili all'estero di cui siano comunque divenuti proprietari.

Il deposito può essere costituito anche presso banche dell'estero, a nome delle aziende di credito di cui al comma precedente, per conto degli aventi diritto.

Art. 12.

Le partecipazioni, l'acquisto dei titoli azionari ed obbligazionari emessi o pagabili all'estero previsti ai precedenti articoli 9 e 10 nonchè ogni altra operazione relativa a trasferimento di capitali all'estero a scopo di investimento sono subordinati, salvo deroghe disposte dal Ministero del commercio con l'estero, al versamento da parte del residente, in un deposito vincolato infruttifero, presso la banca che interviene nella operazione, di lire italiane nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti dal Ministero del commercio con lo estero.

La cessione contro lire ad altri residenti, per il tramite della Banca d'Italia o delle aziende di credito autorizzate a fungere da sue agenzie, degli investimenti di cui al precedente comma, è subordinata, per i cessionari, alla medesima condizione prevista nello stesso comma indipendentemente dall'epoca dell'avvenuto investimento originario all'estero.

Art. 13.

L'esportazione da parte dei viaggiatori che si recano all'estero di titoli di credito nonchè di biglietti di Stato e di banca esteri è autorizzata entro i limiti ed alle condizioni seguenti:

a) l'esportazione di biglietti di Stato e di banca esteri, nonchè di titoli di credito stilati in valuta estera, da parte di residenti per scopi di turismo, affari, studio e cura, è ammessa fino al limite massimo del controvalore di lire italiane cinquecentomila per anno solare;

b) l'esportazione, da parte di non residenti, di titoli di credito emessi o pagabili all'estero o stilati in valuta estera, di biglietti di Stato e di banca esteri nonchè di assegni e lettere di credito emessi da banche all'estero sulla Banca d'Italia o su aziende di credito autorizzate a fungere da sue agenzie è ammessa entro i limiti della precedente importazione effettuata dai viaggiatori stessi o dell'ammontare legittimamente acquistato in Italia.

Art. 14.

L'importazione, con qualsiasi mezzo effettuata, di titoli di credito emessi o pagabili all'estero, nonchè di biglietti di Stato e di banca esteri aventi corso legale, è libera.

L'importazione di monete metalliche estere aventi corso legale è libera se non comporta pagamento.

Art. 15.

Sono abrogati:

decreto ministeriale 21 marzo 1974 (*Gazzetta Ufficiale* del 22 marzo 1974, n. 77), riguardante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero;

decreto ministeriale 2 maggio 1974 (*Gazzetta Ufficiale* del 3 maggio 1974, n. 114), riguardante modifica dell'art. 13 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 contenente norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero.

Art. 16.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 2 gennaio 1976.

Roma, addì 22 dicembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(11664)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1975.

Tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi per l'anno 1976.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonché il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1974, con il quale sono state stabilite le tariffe per l'anno 1975;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1975, con il quale sono state approvate le nuove « norme tariffarie » e modifiche alle « condizioni generali di polizza »;

Considerato che, nel termine indicato all'art. 7 del decreto ministeriale 30 dicembre 1974, le imprese hanno presentato per l'approvazione nuove tariffe a valere per l'anno 1976 che prevedono per il settore I (autovetture in servizio privato; autovetture da noleggio con conducente) e per il settore II (autotassametri) solo tariffe con formule personalizzate e cioè: tariffa con clausola di « sconto anticipato con reintegro del premio in caso di sinistro » tariffa con clausola di « franchigia fissa e assoluta », entrambe già in uso, nonchè una tariffa con clausola di « bonus-malus » di nuova applicazione sul mercato, e che tali tariffe prevedono livelli di premio, rispetto alla tariffa fissa vigente, pari a 119,64, 108,11 e 179,10, mentre particolari livelli tariffari transitori ridotti sono previsti per gli utenti già assicurati con la stessa impresa;

Considerato che per gli altri settori tariffari III, IV, V e VI è stata confermata l'attuale struttura esistente con aumenti differenziati del livello dei premi;

Considerato che nella relazione tecnica che è stata presentata a corredo delle suddette tariffe le imprese hanno indicato nella misura del 40 % rispetto alla tariffa fissa in vigore nel 1975 il fabbisogno occorrente per l'anno 1976 per i settori I e II relativamente ad una tariffa fissa di riferimento e che detto fabbisogno viene indicato per gli altri settori tariffari in misura percentuale in taluni casi anche più elevata;

Considerato che la società « Le Assicurazioni d'Italia », con sede in Roma, ha presentato una tariffa conforme a quella sopra indicata, con varianti riduttive rispetto alla misura proposta dalle altre imprese, e da valere solo per il primo semestre del 1976;

Considerato che la Compagnia assicuratrice Unipol, con sede in Bologna, pur proponendo le medesime strutture tariffarie ma con livelli di premio ridotti rispetto a quelli sopra indicati, ha presentato particolari condizioni di polizza per il settore autovetture e ha previsto per il settore IV una franchigia fissa e assoluta pari a un milione di lire, previo deposito cauzionale o fideiussione bancaria;

Considerato che le seguenti imprese: Fondiaria incendio, Italia assicurazioni, Milano autoveicoli, Compagnia di Milano e Previdente hanno richiesto varianti rispetto alle tariffe presentate dalla generalità delle altre imprese, con l'esclusione della formula tariffaria *bonus-malus* e della tariffa con clausola di franchigia fissa ed assoluta di L. 50/100/150.000 e con la richiesta di estensione della sola franchigia fissa ed assoluta di L. 30/50/100.000 a tutti i massimali di garanzia;

Considerato che la Società mutua esercenti imprese elettriche ha richiesto la sola variante relativa all'estensione della franchigia fissa ed assoluta di L. 30/50/100 mila a tutti i massimali di garanzia;

Considerato che le seguenti imprese: Ausonia, Euro-Lloyd, Latina Renana, Norditalia, Unica, hanno presentato varianti alle condizioni di polizza estendendo le tariffe ridotte transitorie accennate a tutti gli assicurati, qualunque sia l'impresa di assicurazione di provenienza;

Considerato che la società Lloyd Adriatico ha chiesto l'approvazione della propria formula con franchigia fissa a scalare denominata « 4R » con premi più elevati di circa il 9 % rispetto a quelli attualmente dalla stessa società applicati, nonché modifiche ai livelli di franchigia, mentre per le altre forme tariffarie (salvo la proposta di uno schema particolare di *bonus-malus*, la cui approvazione è stata subordinata all'accoglimento della durata triennale dei contratti e dell'aggiustamento automatico dei premi nel tempo), la società ha fatto riferimento agli schemi proposti con le formule personalizzate dalla generalità delle imprese assicuratrici;

Considerato che la società Firs ha chiesto l'approvazione di tariffe conformi a quelle presentate dalla generalità delle imprese con l'esclusione, per i contratti di nuova assunzione, della tariffa a sconto anticipato e delle due tariffe con franchigia, ed in loro sostituzione ha chiesto una propria tariffa « franchigia combinata con la forma a sconto anticipato » con particolari norme tariffarie e condizioni di polizza;

Ritenuto che non è possibile accogliere la distribuzione in dieci zone territoriali proposta dalla società Lloyd Adriatico e quella in cinque zone territoriali proposta dalla società Firs in quanto presentano caratteristiche difformi da quelle indicate dal conto consortile;

Ritenuto che la particolare tariffa presentata dalla società Firs già citata, che prevede una franchigia combinata con sconto anticipato, appare di complessa applicazione e che, d'altra parte, le relative basi tecniche non sono controllabili, data l'insufficienza delle comunicazioni inviate al conto consortile;

Considerato che, con telegrammi numeri 8860 e 8861 in data 6 dicembre 1975, mentre vengono accolte le richieste relative alle formule di tariffe personalizzate e la ristrutturazione delle zone territoriali, tutte le predette imprese sono state invitate ad apportare modifiche riduttive alle tariffe presentate sulla base di concreti rilievi in ordine agli elementi costitutivi delle tariffe stesse, con particolare riguardo alla valutazione dei risultati dell'esercizio 1974, posti a confronto con i dati del conto consortile, ai correttivi di tendenza per gli anni 1975, 1976 e 1977, relativi alla frequenza e al costo medio dei sinistri, nonché alla valutazione del fattore finanziario, fissandosi un periodo di giorni quindici per la risposta ai sensi dell'art. 29 del regolamento di attuazione alla legge 24 dicembre 1969, n. 990;

Considerato che con telescritto in data 20 dicembre 1975 le imprese hanno formulato nuove proposte tariffarie;

Considerato che nel citato telescritto le imprese hanno modificato le loro precedenti proposte, indicando per i settori I e II i seguenti livelli di premio rispetto alle tariffe fisse vigenti:

tariffe *bonus-malus*, livello: 130,38;

tariffe sconto anticipato, livello: 116,30 (reintegro 41 %);

tariffe con franchigia 30/50/100.000, livello: 104,30;

tariffe con franchigia 50/100/150.000, livello: 91,27,

e per gli altri settori tariffari aumenti dei livelli di premio più contenuti di quelli precedenti, mentre le norme riguardanti i vecchi assicurati sono state estese a quelli nuovi;

Considerato che le imprese, a seguito del citato telegramma ministeriale, hanno indicato un fabbisogno finanziario per l'anno 1976 del 30 %, avendo già considerato la prevedibile riduzione della frequenza a seguito della personalizzazione delle garanzie, nonché provveduto ad altre modifiche delle basi tecniche inizialmente presentate;

Ritenuto che l'adozione di tariffe con formule personalizzate comporterà, come è stato anche possibile osservare in altri Paesi europei, una sensibile riduzione della frequenza dei sinistri il cui livello può, secondo attendibili previsioni, indicarsi a titolo orientativo nel 22%, tenuto anche conto della riduzione della circolazione, dovuta sia a misure limitative nei centri urbani sia a maggiori costi di gestione degli autoveicoli;

Considerato altresì che l'incidenza del fattore finanziario conseguente agli investimenti delle disponibilità che costituiscono le riserve tecniche può essere valutata più realisticamente rispetto alla valutazione, effettuata dalle imprese, del 4 %;

Ritenuto che il correttivo riferito alla riserva sinistri 1974 indicato dalle imprese nell'1,15 appare troppo elevato e non corrispondente all'andamento del fenomeno e che, pertanto, si rende necessaria una sua riduzione;

Considerato che per i settori I e II appare opportuno procedere alla ristrutturazione delle zone territoriali secondo le risultanze delle elaborazioni del conto consortile stabilite sulla frequenza e costo medio dei sinistri per singole province di immatricolazione, prevedendo la riduzione a otto zone territoriali;

Ritenuta l'opportunità di lasciare inalterata l'incidenza dei caricamenti sui premi di tariffa nella misura del 25 %;

Ritenuto che a seguito di una approfondita analisi compiuta sulla scorta di specifiche elaborazioni del conto consortile e con l'ausilio tecnico di apposita commissione ministeriale di studio, anche le nuove proposte tariffarie presentate dalle imprese con il citato telescritto risultano non corrispondere ai necessari requisiti richiesti dalla vigente normativa in quanto eccessivamente elevate rispetto al livello sufficiente a garantire l'equilibrio fra la massa dei premi ed il prevedibile onere dei sinistri e per realizzare il regolare funzionamento della gestione nel contesto dell'attuale situazione di congiuntura economica, la quale esige un rigoroso controllo del costo assicurativo e la adozione di appropriate misure per il suo contenimento reso indispensabile dal carattere di spiccata socialità dell'assicurazione di cui trattasi;

Atteso che le esposte considerazioni comportano la esigenza di addivenire ad un adeguamento delle tariffe in vigore tenendo altresì conto della accennata ristrutturazione territoriale, ciò che richiede sul piano operativo una gradualità di inserimento dei proposti aumenti tariffari sempre avuto riguardo ai risultati tecnico-statistici che emergono dalle elaborazioni del conto consortile;

Ritenuto che nella specie ricorre l'ipotesi indicata al primo comma art. 11 della legge n. 990/69 citato, essendo stata esperita la procedura prevista dall'art. 29 del citato regolamento di esecuzione per cui si rende necessario stabilire l'adozione di altre tariffe sostitutive di quelle presentate dalle imprese a valere per l'anno 1976, sulla base di un aumento medio per i settori I e II pari al 15% della tariffa fissa in vigore per l'anno 1975, la quale cessa di aver applicazione per detti settori;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1976 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, le tariffe da applicare ai contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono stabilite secondo i seguenti criteri tecnici:

ASSICURAZIONI RELATIVE A VEICOLI A MOTORE DEI SETTORI I (AUTOVETTURE IN SERVIZIO PRIVATO, AUTOVETTURE DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE).

A) *Tariffa « bonus-malus »*.

La misura dei premi si determina a seconda delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato sulla base del premio di tariffa di L. 52.800, relativo ad un rischio avente le seguenti caratteristiche:

veicolo di potenza fiscale fino a 10 c.v.;
tipo di garanzia senza terzi trasportati;
massimali minimi di legge;
zona territoriale terza

ed applicando i seguenti coefficienti:

Potenze fiscali:

fino a 10 c.v.	100,00
da 10 a 12 c.v.	146,43
da 12 a 14 c.v.	161,01
da 14 a 18 c.v.	209,26
oltre i 18 c.v.	236,10

Zone territoriali:

I	131,87
II	112,46
III	100,00
IV	92,26
V	82,32
VI	75,82
VII	68,82
VIII	61,16

Distribuzione delle province e delle targhe speciali nelle indicate zone territoriali:

I gruppo — Napoli - Targhe estere.

II gruppo — Bari - Bologna - Bolzano - Pistoia - Firenze - E.E.

III gruppo — R. Calabria - Bergamo - Brescia - Modena - Roma - Milano - Salerno - Massa Carrara - Brindisi - Caserta AFI - SCV - SMOM.

IV gruppo — Lucca - Genova - Venezia - Aosta - Taranto - Avellino - Parma - Torino - Forlì - Treviso - Verona - Padova - Foggia - La Spezia - Ancona - Imperia - Pisa - Benevento - Livorno - Como - Pescara - Messina - Trento - Catanzaro - Vicenza.

V gruppo — Asti - Savona - Sondrio - Palermo - Pordenone - Aquila - Macerata - Ravenna - Piacenza - Udine - R. Emilia - Teramo - Pesaro - Sassari - Ferrara - Nuoro - Cagliari - Rovigo - Mantova - Vercelli - Alessandria - Cremona - Pavia - Oristano - C.D.

VI gruppo — Varese - Latina - Arezzo - Novara - Trieste - Cuneo - Frosinone - Gorizia - Rieti - Ascoli Piceno - Cosenza - Chieti - Caltanissetta - Perugia - Terni - R.S.M.

VII gruppo — Catania - Belluno - Matera - Grosseto - Potenza - Lecce.

VIII gruppo — Trapani - Siena - Isernia - Agrigento - Campobasso - Siracusa - Viterbo - Ragusa - Enna.

Coefficienti dei massimali di garanzia:

25-15-3	milioni	100
40-15-3	»	102
50-20-3	»	105
75-25-7,5	»	109
100-30-10	»	112
150-50-15	»	119
100	» unico	129

Per i massimali non indicati valgono i coefficienti già approvati con decreto ministeriale 19 maggio 1975.

Il coefficiente per estendere la garanzia ai terzi trasportati è pari all'1,08 per cento.

La tariffa sviluppata con i suindicati coefficienti corrisponde al livello della classe 3 di cui alla tabella di « bonus-malus » prevista dall'apposita clausola.

Nel contratto deve essere inserita, all'atto del rinnovo o della stipulazione nel corso dell'anno 1976, la seguente clausola:

« *La presente assicurazione è stipulata nella forma* bonus-malus, *che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza o presenza di denunce di sinistro oppure di richiesta di risarcimento nei " periodi di osservazione " quali definiti dall'art. 7 delle condizioni generali di assicurazioni, e che si articola in nove classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati secondo la tabella che segue*:

Classe di merito		Aliquote di Bonus (—) o di Malus (+)
1	Bonus	— 45 %
2	Bonus	— 36 %
3	Bonus	— 26 %
4	Bonus	— 14 %
5		=
6	Malus	+ 17 %
7	Malus	+ 36 %
8	Malus	+ 58 %
9	Malus	+ 83 %

Il contratto si intende immesso nella classe 3 della predetta tabella. In assenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento da parte di terzi, esso, all'atto del primo rinnovo, resterà attribuito alla stessa classe 3, mentre in caso di una o più denunce di sinistro o richieste di risarcimento sarà assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alla seguente tabella di " regole evolutive ", le quali opereranno invece integralmente per le successive rinnovazioni.

REGOLE EVOLUTIVE

Classe di merito	Classe di collocazione per il periodo annuo successivo in base ai sinistri « osservati »				
	0 sinistri	1 sinistri	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	2	3	4	5
2	1	3	4	5	6
3	2	4	5	6	7
4	3	5	6	7	8
5	4	6	7	8	9
6	5	7	8	9	9
7	5	7	8	9	9
8	6	8	9	9	9
9	7	8	9	9	9

Nel caso di sostituzione del contratto è mantenuta la scadenza annuale prevista nel contratto sostituito. Di conseguenza la sostituzione del veicolo con altro non interrompe il periodo di osservazione in corso.

Quanto sopra vale anche nel caso di sostituzione del contratto per motivo diverso dalla sostituzione del veicolo, fermo il contraente.

Resta fermo il disposto dell'art. 5 delle condizioni generali di assicurazione ».

B) *Tariffa con clausola di « sconto anticipato con integrazione di premio in caso di sinistro ».*

La misura dei premi, a seconda delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato, si determina con lo stesso criterio stabilito per la tariffa « bonus-malus ». Il premio di tariffa da assumere come base di riferimento è pari a L. 45.900, mentre restano fermi i coefficienti già indicati, fatta eccezione di quelli riferiti alle zone territoriali, i quali sono sostituiti dai seguenti:

Zone territoriali:

I	128,24
II	113,08
III	100,00
IV	93,58

V	84,59
VI	77,91
VII	69,96
VIII	62,51

La misura del reintegro è pari al 41% del premio di tariffa.

La compagnia Unipol è autorizzata a continuare ad applicare le proprie condizioni di polizza già approvate con decreto ministeriale 30 dicembre 1974. Le stesse condizioni sono approvate per la Banca nazionale delle comunicazioni.

C) *Tariffa con clausola di « franchigia fissa ed assoluta ».*

(Franchigia di L. 30/50/100.000, rispettivamente per veicoli sino a 10 c.v., da oltre 10 fino a 14 c.v. e di oltre 14 c.v.).

La misura dei premi, a seconda delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato, si determina con lo stesso criterio stabilito per la tariffa « bonus-malus ». Il premio di tariffa da assumere come base di riferimento è pari a L. 46.900, mentre restano fermi i coefficienti già indicati, fatta eccezione di quelli riferiti alle zone territoriali che sono sostituiti dai seguenti:

Zone territoriali:

I	134
II	114
III	100
IV	93
V	83
VI	77
VII	70
VIII	60

I suddetti premi sono riferiti ai massimali di garanzia 100/30/10 milioni di lire. Per i massimali 150/50/15 milioni di lire si applica il coefficiente 106, mentre per il massimale di garanzia 100 milioni unico si applica il coefficiente 115.

(Franchigia di L. 50/100/150.000, rispettivamente per veicoli sino a 10 c.v., da oltre 10 fino a 14 c.v. e di oltre 14 c.v.).

I premi relativi alla tariffa con clausola di franchigia 50/100/150.000 sono determinati usando gli stessi coefficienti impiegati per la franchigia 30/50/100.000 e assumendo come base di riferimento il premio di L. 41.000.

La società Lloyd Adriatico ha facoltà di continuare ad applicare le attuali norme già in uso per la tariffa con clausola di franchigia denominata « 4R ».

Le imprese: Fondiaria incendio, Italia assicurazioni, Milano autoveicoli, Compagnia di Milano, Previdente, Meie assicuratrice, possono estendere la tariffa con clausola di franchigia fissa ed assoluta a tutti i massimali di garanzia, come da loro richiesta.

ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI DEL SETTORE II (AUTOTASSAMETRI).

Per il settore II (autotassametri) le tariffe si determinano maggiorando i premi delle tariffe personalizzate come sopra determinate nella misura, già prevista dall'attuale normativa, del 20% e tenendo conto che la garanzia deve sempre comprendere anche i danni per i terzi trasportati.

ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI DEI SETTORI: III, IV, V E VI.

Per gli altri settori tariffari III, IV, V, sono confermate le norme tariffarie in vigore al 31 dicembre 1975 con i seguenti aumenti nella misura dei premi:

assicurazioni relative ai veicoli a motore del settore tariffario III (autobus): aumento pari al 30%;

assicurazioni relative ai veicoli a motore del settore tariffario IV (autocarri, ecc.):

fino a 40 q.li inclusi di peso complessivo a pieno carico: aumento pari al 15%;

da oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico: aumento pari al 26%;

motoveicoli e ciclomotori per trasporto cose: aumento pari all'11%;

assicurazioni relative al settore V (motoveicoli e ciclomotori): aumento pari al 30%.

Restano immutati i premi relativi all'assicurazione del settore VI (rischi speciali).

E' altresì approvata per la compagnia Unipol la tariffa con clausola di franchigia fissa ed assoluta pari a 1.000.000 per gli autocarri di oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico con uno sconto del 60% da calcolarsi sul premio relativo al massimale base di tariffa, fermo l'obbligo del deposito cauzionale o fidejussione bancaria. Tale franchigia sarà applicata per i soli contratti stipulati per più veicoli ed amministrata con « appendice di variazione » o « libro matricola ».

Art. 2.

La validità della clausola di « reintegro del premio in caso di sinistro » per le assicurazioni a sconto anticipato e di quella del «bonus-malus» per le assicurazioni con tale formula è subordinata alla rinuncia da parte dell'assicuratore del diritto previsto dall'art. 1915, secondo comma, del codice civile nel caso in cui l'assicurato ometta di dare avviso del sinistro entro il termine di tre giorni previsto dall'art. 1913, primo comma, dello stesso codice.

Art. 3.

Per le assicurazioni relative ai natanti, alle macchine agricole, a gare e competizioni sportive si continuano ad applicare le tariffe in vigore al 31 dicembre 1975.

Art. 4.

Per le assicurazioni con pagamento anticipato del premio relative a veicoli venduti ratealmente restano fermi gli sconti previsti dalla tariffa in vigore al 31 dicembre 1975.

L'assicurazione può essere stipulata secondo una delle tre tariffe personalizzate previste dal presente decreto.

Agli effetti dell'integrazione del premio per le assicurazioni stipulate a tariffa « sconto anticipato » ed agli effetti della applicazione delle regole evolutive per le assicurazioni stipulate a tariffa « bonus-malus » la durata del contratto va suddivisa in periodi di dodici mesi (o di durata inferiore in relazione alla scadenza del contratto, per i periodi successivi al primo) per ognuno dei quali vale il sistema previsto dalla specifica tariffa.

Art. 5.

Con separato decreto ministeriale verranno stabilite le necessarie varianti alle norme tariffarie e alle condizioni generali di polizza.

Art. 6.

Per i contratti in corso al 1° gennaio 1976, che verranno a scadenza nel corso dello stesso mese, le imprese, qualora non siano in grado di rilasciare nel termine indicato dall'art. 16 del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il certificato ed il contrassegno dietro versamento del nuovo premio risultante dalle tariffe stabilite col presente decreto, potranno rilasciare detti documenti anche successivamente, purché entro trenta giorni dalla data di scadenza del premio. In tal caso continueranno a valere, fino al rilascio dei nuovi documenti, quelli già rilasciati per il periodo assicurativo antecedente, e l'assicuratore resterà obbligato in base a questi ultimi documenti anche oltre i termini stabiliti dall'art. 13 del detto regolamento, fino alle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla suddetta data di scadenza del premio.

Art. 7.

Le imprese assicuratrici dovranno presentare, per la approvazione, entro il 30 settembre 1976, nuove tariffe da valere per l'anno 1977.

Art. 8.

Il presente decreto si applica alle imprese di assicurazioni di cui all'allegato elenco e dovrà essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

ELENCO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE.
ALLEGATO AL DECRETO MINISTERIALE 30 DICEMBRE 1975

Denominazione	Sede legale
1. Abeille (L') Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a.	Milano
2. Agricoltura assicurazioni S.p.a.	Milano
3. Alleanza Securitas Esperia S.p.a. di assicurazioni	Roma
4. Alpi assicurazioni S.p.a.	Milano
5. Apal - Società di mutua assicurazione	Roma
6. Ascoroma - Società mutua assicuratrice comunale romana	Roma
7. Assicarlotta S.p.a. - Compagnia italiana di assicurazioni e di riassicurazioni	Roma
8. Assicuratrice Edile - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Milano
9. Assicuratrice Italiana (L') S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni	Milano
10. Assicurazioni d'Italia (Le) S.p.a.	Roma
11. Assicurazioni generali S.p.a.	Roma
12. Ausonia S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni	Milano
13. Banca nazionale delle comunicazioni	Roma
14. Bussola (La) Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a.	Roma
15. Cassa generale di assicurazioni S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni	Milano
16. Centrale - Compagnia di assicurazioni S.p.a.	Roma
17. Columbia - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Roma
18. Comitas - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a.	Genova
19. Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni	Bologna
20. Compagnia di assicurazioni di Milano S.p.a.	Milano
21. Compagnia di Firenze assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Firenze
22. Compagnia di Genova assicurazioni S.p.a.	Milano
23. Compagnia di Varese di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Varese
24. Compagnia europea di previdenza S.p.a.	Roma
25. Compagnia italiana di sicurtà S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni	Genova
26. Compagnia Mercury di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Bologna
27. Compagnia meridionale di assicurazioni S.p.a.	Napoli
28. Compagnie riunite di assicurazione « C.R.A. » S.p.a.	Torino
29. Compagnia Sile assicurazioni S.p.a.	Treviso
30. Compagnia Tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni S.p.a.	Roma
31. Concordia (La) S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni	Roma
32. Cosida S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni	Napoli
33. Danubio S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni generali	Roma
34. Duomo (Il) S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni	Milano
35. Edera (L') Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a.	Roma
36. Etrusca S.p.a. di assicurazioni generali	Pisa
37. Euro-Lloyd assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Milano
38. F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori S.p.a.	Roma
39. Fenice (La) - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a.	Roma
40. Fiduciaria (La) - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Bologna
41. Firs italiana di assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Roma
42. Fondiaria incendio (La) - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a.	Firenze
43. Friuli-Venezia Giulia assicurazioni « La Carnica » S.p.a.	Udine
44. Giove - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Roma
45. Globo - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Roma
46. Intercontinentale assicurazioni S.p.a.	Roma
47. Intereuropea - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni	Roma
48. Istituto italiano di previdenza S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni	Milano
49. Italia assicurazioni S.p.a.	Genova
50. Italiana incendio e rischi diversi S.p.a.	Milano
51. Italica (L') S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni	Milano
52. Itas - Istituto Trentino-Alto Adige - Società mutua	Trento
53. Latina renana assicurazioni S.p.a.	Bologna

Denominazione	Sede legale
54. Lavoro e sicurtà S.p.a. assicurazioni e riassicurazioni	Milano
55. Levante - Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Genova
56. Liguria - Società di assicurazioni S.p.a. .	Genova
57. Lloyd adriatico di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Trieste
58. Lloyd centauro italiana assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Napoli
59. Lloyd europeo di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Roma
60. Lloyd internazionale - Compagnia di assicurazioni S.p.a. .	Roma
61. Lloyd italico & L'Ancora - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. .	Genova
62. Maeci - Società mutua di assicurazioni e riassicurazioni	Milano
63. Mediolanum assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. .	Milano
64. Meie assicuratrice - Società mutua di assicurazioni esercenti imprese elettriche .	Milano
65. Milano assicurazioni autoveicoli S.p.a. .	Milano
66. Minerva (La) S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni	Roma
67. Nationale (La) - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. . . .	Roma
68. Nationale Suisse - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. . .	Milano
69. Norditalia assicurazioni - Compagnia di assicurazioni S.p.a.	Milano
70. Pace (La) assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Milano
71. Padana assicurazioni - Società di mutua assicurazione	Milano
72. Palatina assicurazioni S.p.a. .	Roma
73. Pan-Ass - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Orvieto
74. Peninsulare (La) - Compagnia generale di assicurazioni S.p.a. . . .	Milano
75. Piemontese (La) - Società mutua di assicurazioni	Torino
76. Potenza (La) - Società mutua di assicurazione	Roma
77. Preservatrice assicurazioni S.p.a. .	Roma
78. Previdente (La) - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a. .	Milano
79. Previdenza e sicurtà - Mutua di assicurazione e riassicurazione . . .	Milano
80. Riunione adriatica di sicurtà S.p.a. .	Milano
81. S.A.E.R. - Società sarda di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Cagliari
82. Sai - Società assicuratrice industriale S.p.a. .	Torino
83. Salda di assicurazioni S.p.a. . .	Torino
84. San Giorgio assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Roma
85. Sanremo - Società mutua di assicurazioni e riassicurazioni	Roma
86. Sapa - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. .	Milano
87. S.A.R.A. - Società assicurazioni rischi automobilistici S.p.a. .	Roma
88. Savoia S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni	Milano
89. Sear - Società europea assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. .	Genova
90. Secura assipopolare (La) - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. .	Roma
91. Siarca assicurazioni S.p.a.	Milano
92. Sicurtà 1879 (La) S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni	Segrate (MI
93. S.I.D.A. - Società italiana di assicurazioni S.p.a.	Roma
94. Società cattolica di assicurazione cooperativa a responsabilità limitata	Verona
95. Società navale di assicurazioni S.p.a.	Ferrara
96. Società reale mutua di assicurazioni	Torino
97. Toro assicurazioni S.p.a.	Torino
98. Trans-Atlantica - Società italiana per azioni di assicurazioni e riassicurazioni	Napoli
99. Trieste e Venezia assicurazioni S.p.a.	Trieste
100. Unica - Unione italiana centri assicurativi S.p.a.	Lecce
101. Unione euro-americana di assicurazioni S.p.a.	Roma
102. Unione subalpina di assicurazioni S.p.a. . . .	Torino
103. Universo assicurazioni S.p.a.	Bologna
104. Valpiave assicuratrice - Società mutua di assicurazione	Belluno
105. Veneta assicurazioni S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni	Padova
106. Vittoria assicurazioni S.p.a.	Milano
107. Winterthur - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni S.p.a.	Milano

Rappresentanze generali per l'Italia di imprese estere

Denominazione	Sede legale
108. Allianz - Compagnia di assicurazioni	Milano
109. Alpina - Compagnia di assicurazione S.A. . . .	Milano
110. Assurances generales de France - I.A.R.T. . .	Roma
111. Assurances nationale I.A.R.D. (Les)	Roma
112. Commercial union assurance company limited	Milano
113. Federale (La) - Compagnia anonima di assicurazioni	Milano
114. Helvetia - Compagnia svizzera di assicurazioni contro l'incendio	Milano
115. Mannheim (La) - Compagnia di assicurazioni generali	Roma
116. New Hampshire insurance company	Roma
117. Nordstern - Compagnia di assicurazioni generali S.p.a.	Milano
118. Northern (The) - Assurance company limited .	Milano
119. Norwick union - Fire insurance society limited	Milano
120. Prudential (The) - Assurance company limited	Milano
121. Raffeisen und volksbanken versicherung S.p.a.	Milano
122. Reliance insurance company	Roma
123. Rhone mediterranee - Compagnia francese di assicurazioni e riassicurazioni S.A.	Genova
124. Royale belge vie - Accidents società anonima di assicurazioni	Roma
125. Seven provinces (The) - Insurance company .	Genova
126. Sun insurance office limited	Genova
127. Svizzera (La) - Società anonima di assicurazioni generali	Genova
128. Union assurances de Paris I.A.R.D. (L') . . .	Genova
129. Zurigo - Compagnia di assicurazioni	Milano

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(11737)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Messina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1975, la provincia di Messina viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 18.835.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5629/M)

Autorizzazione alla provincia di Terni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1975, la provincia di Terni viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.582.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5630/M)

Autorizzazione alla provincia di Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1975, la provincia di Isernia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.360.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5637/M)

Autorizzazione alla provincia di Imperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1975, la provincia di Imperia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.192.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5638/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Rotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1975, il comune di San Giovanni Rotondo (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 620.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5644/M)

Autorizzazione al comune di Ispica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1975, il comune di Ispica (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 666.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5645/M)

Autorizzazione al comune di Ovada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1975, il comune di Ovada (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5646/M)

Autorizzazione al comune di Castel San Pietro Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1975, il comune di Castel San Pietro Terme (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 122.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5647/M)

Autorizzazione al comune di San Cesario di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, il comune di San Cesario di Lecce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 127.493.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5592/M)

Autorizzazione al comune di Andrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, il comune di Andrano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 109.404.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5593/M)

Autorizzazione al comune di Capestrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, il comune di Capestrano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.677.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5594/M)

Autorizzazione al comune di Ischitella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, il comune di Ischitella (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.417.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5595/M)

Autorizzazione al comune di San Lucido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, il comune di San Lucido (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 160.535.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5596/M)

Autorizzazione al comune di San Fili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, il comune di San Fili (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.743.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5597/M)

Autorizzazione al comune di Castelfranco in Miscano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1975, il comune di Castelfranco in Miscano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.186.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5598/M)

Autorizzazione al comune di Monteverde ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1975, il comune di Monteverde (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.066.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5599/M)

Autorizzazione al comune di Smerillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1975, il comune di Smerillo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.869.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5600/M)

Autorizzazione al comune di Ciciliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, il comune di Ciciliano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.208.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5601/M)

Autorizzazione al comune di San Cosmo Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, il comune di San Cosmo Albanese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.475.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5602/M)

Autorizzazione al comune di Grisolia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, il comune di Grisolia (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.997.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5603/M)

Autorizzazione al comune di Crosia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, il comune di Crosia (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.317.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5604/M)

Autorizzazione al comune di Corchiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, il comune di Corchiano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.224.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5605/M)

Autorizzazione al comune di Acerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, il comune di Acerno (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.263.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5606/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Oreste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, il comune di Sant'Oreste (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.065.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5607/M)

Autorizzazione al comune di Civitella San Paolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, il comune di Civitella San Paolo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.157.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5608/M)

Autorizzazione al comune di Torricella Peligna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, il comune di Torricella Peligna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.605.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5609/M)

Autorizzazione al comune di Patrica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1975, il comune di Patrica (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.231.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5610/M)

Autorizzazione al comune di Medicina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1975, il comune di Medicina (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 183.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5611/M)

Autorizzazione al comune di Cisternino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1975, il comune di Cisternino (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 394.990.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5612/M)

Autorizzazione al comune di Francavilla al Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1975, il comune di Francavilla al Mare (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 332.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5613/M)

Autorizzazione al comune di Valderice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1975, il comune di Valderice (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 510.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5614/M)

Autorizzazione al comune di Librizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1975, il comune di Librizzi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5615/M)

Autorizzazione al comune di Notaresco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, il comune di Notaresco (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.528.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5616/M)

Autorizzazione al comune di Santo Stefano in Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, il comune di Santo Stefano in Aspromonte (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 286.102.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dello importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5617/M)

Autorizzazione al comune di Nocciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, il comune di Nocciano (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.623.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5618/M)

Autorizzazione al comune di Tursi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, il comune di Tursi (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 198.642.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5619/M)

Autorizzazione al comune di Accettura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, il comune di Accettura (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5620/M)

Autorizzazione al comune di Mandanici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1975, il comune di Mandanici (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5621/M)

Autorizzazione al comune di San Marco d'Alunzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1975, il comune di San Marco d'Alunzio (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5622/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Anastasia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, il comune di Sant'Anastasia (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 355.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5623/M)

Autorizzazione al comune di Nocera Superiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, il comune di Nocera Superiore (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 178.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5624/M)

Autorizzazione al comune di Cutro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, il comune di Cutro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 433.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5625/M)

Autorizzazione al comune di Boscoreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, il comune di Boscoreale (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 311.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5626/M)

Autorizzazione al comune di San Paolo Bel Sito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, il comune di San Paolo Bel Sito (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.930.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5627/M)

Autorizzazione al comune di Fiuminata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, il comune di Fiuminata (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.334.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5628/M)

Autorizzazione al comune di Polverigi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1975, il comune di Polverigi (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.927.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5631/M)

Autorizzazione al comune di Monte Roberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1975, il comune di Monte Roberto (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.957.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5632/M)

Autorizzazione al comune di Monsano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1975, il comune di Monsano (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.667.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5633/M)

Autorizzazione al comune di Castelleone di Suasa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1975, il comune di Castelleone di Suasa (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.156.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5634/M)

Autorizzazione al comune di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1975, il comune di Lecce viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.315.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5635/M)

Autorizzazione al comune di Caltanissetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1975, il comune di Caltanissetta viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.120.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5636/M)

Autorizzazione al comune di Tolentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, il comune di Tolentino (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 660.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5639/M)

Autorizzazione al comune di Finale Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1975, il comune di Finale Ligure (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5640/M)

Autorizzazione al comune di Montesilvano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1975, il comune di Montesilvano (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5641/M)

Autorizzazione al comune di Tricase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1975, il comune di Tricase (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 445.671.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5642/M)

Autorizzazione al comune di Luzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1975, il comune di Luzzi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 250.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5643/M)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Aumento, da quarantatre a cinquanta, del numero dei posti di conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 3, secondo ed ultimo comma, 161 cpv., 200, primo comma e 351 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280;

Visti gli articoli 7, primo comma e 9 della legge 28 luglio 1961, n. 723;

Visto l'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visti gli articoli 12 e 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti gli articoli da 1 a 4, 7, 9, 13, 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Visti gli articoli 10, primo comma, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto interministeriale 18 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 7 dicembre successivo, col quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le relative qualifiche dei ruoli dell'Amministrazione degli archivi notarili;

Visto il proprio decreto 18 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio successivo, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a quarantatre posti di conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi notarili;

Visto il proprio decreto 30 gennaio 1975 col quale si è, a norma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1077/1970, provveduto ad indire per l'anno 1975 il concorso di passaggio di carriera per la nomina a conservatore superiore degli archivi notarili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, col quale la ripetuta amministrazione è stata autorizzata a bandire un concorso, per esami, a sette posti di volontario della carriera direttiva;

Tenuto conto delle norme in materia di assunzioni riservate agli invalidi e agli altri aventi diritto;

Decreta:

I posti di conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi notarili, messi a concorso con il decreto di cui in premessa, sono aumentati da quarantatre a cinquanta.

Roma, addì 30 settembre 1975

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1975
Registro n. 29 *Giustizia, foglio n.* 360

(11545)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso, per esami, a sessanta posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico, branca « coltivazioni tabacchi », delle carriere dell'esercizio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e le successive modificazioni;

Visto l'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265, e l'art. 13 della legge 2 aprile 1968, n. 482, concernenti limitazioni ed esclusioni di applicabilità, relativamente a talune categorie impiegatizie dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle norme relative alle assunzioni dirette e per concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernenti stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 851, concernente la concessione di una indennità pensionabile al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 00/34041 del 1° agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1974, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 219, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di accesso ai singoli ruoli degli impiegati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro del 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1975, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 166, con il quale si autorizza l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ad indire, per lo anno 1974, un concorso, per esami, a sessanta posti di capo laboratorio o vice capo officina, in prova, nel ruolo del personale tecnico, branca « coltivazioni tabacchi » delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione stessa;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a sessanta posti di capo laboratorio o vice capo officina, in prova, nel ruolo del personale tecnico, branca « coltivazioni tabacchi », delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso, con esclusione di titoli equipollenti, del diploma di perito agrario.

Sono ritenuti validi anche i titoli di studio corrispondenti, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° salvo i casi di elevazione di cui all'allegato *A* al presente decreto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda od anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dello Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere di buona condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico citato.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le esclusioni dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, possono essere disposte in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domande di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale, dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, via della Luce n. 34/A-*bis*, 00100 Roma, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno prodotte in tempo utile anche le domande che perverranno successivamente, purchè risultino spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema esemplificativo, allegato *D* al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano l'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite stesso);

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio che verrà loro indicata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato;

il recapito, con l'indicazione del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico, cui indirizzare le comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 4.

Titoli di precedenza o di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta nell'allegato *B* al presente decreto.

I requisiti che danno titolo a precedenza o preferenza nella nomina sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 5.

Documentazione di rito

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a*).

Detta copia dovrà essere autenticata con le modalità di cui all'art. 14, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita: tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b*), ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite, dovranno altresì produrre gli appositi documenti indicati nell'allegato *B* al presente decreto, salvo il caso che li abbiano già presentati al fine di ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, ai fini dell'esenzione dal limite massimo di età, apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dalla competente autorità militare.

C) Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto.

In sostituzione dei documenti indicati alle lettere *C*) e *D*) potrà essere prodotta la certificazione contestuale prevista dall'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspi-

rante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo.

G) Documento militare (per i candidati di sesso maschile) e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva debitamente vistato dall'autorità competente o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti militari di cui sopra potranno essere prodotti in copia conforme all'originale, debitamente autenticata a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana, o certificazione contestuale sostitutiva;

2) certificato di godimento dei diritti politici, o certificazione contestuale sostitutiva;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C*) e *D*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e quelle di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 6.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati dichiarati vincitori i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo o come operai di ruolo, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 5:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 5, salvo il caso che tale copia sia stata già presentata al fine di ottenere il beneficio della preferenza nella nomina.

Tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli;

2) titolo di studio prescritto;

3) certificato medico di cui al citato art. 5, lettera *F*).

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle Forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 5, lettera *B*);

3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 5, lettera *E*);

4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 5, comprovante la loro posizione militare, nonchè la loro buona condotta ed idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 4 e 5, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 8.

Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove di esame

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, munita di fotografia, se il candidato è dipendente statale o familiare di dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 9.

Prove di esame - Diario delle prove

Gli esami consteranno di due prove scritte e di un colloquio come dal programma, allegato *C* al presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 22 e 23 marzo 1976 con inizio alle ore 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, nei giorni e nell'ora specificati, presso la sede indicata nel precedente comma per sostenere le prove scritte.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà esposto nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto conseguito nel colloquio.

Art. 10.

Formazione della graduatoria

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, nonchè gli eventuali idonei.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti, te-

nuto peraltro conto del disposto dell'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265, e dell'art. 13 della legge 2 aprile 1968, n. 482, di cui alle premesse.

Per l'espletamento del concorso si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 11.

Pubblicazione della graduatoria e gravami

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 12.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 13.

Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 1.271.550, parametro 173, iniziale, di cui alla tabella unica, quadro II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, della indennità pensionabile annua lorda di L. 810.000, di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851, dell'indennità integrativa speciale mensile prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, e delle quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Ai vincitori del concorso che rivestano la qualità di dipendenti civili dello Stato, di ruolo, e siano in godimento di stipendio, paga o retribuzione o indennità pensionabile di importi superiori a quelli spettanti nella nuova qualifica, sarà attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e dall'art. 1, terzo comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 851.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dallo art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Assegnazione della sede di servizio

I vincitori saranno assegnati ad una sede di servizio che verrà loro, a suo tempo, indicata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella sede assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Coloro che non assumeranno servizio, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine assegnati, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1975

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1975
Registro n. 4 Monopoli, foglio n. 26

ALLEGATO *A*

(rif. art. 2, lettera *b*) del bando)

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 del bando è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), nonchè per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306), per i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319) nonchè per i rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Il beneficio dell'elevazione di cinque anni del limite massimo di età spetta una sola volta, anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie suindicate;

3) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, nei confronti dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è elevato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria;

5) ad anni 39:

per i capi di famiglie numerose, costituite da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite di anni 40 consentito dal cumulo delle elevazioni indicate nel precedente n. 1);

6) ad anni 40, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per compartamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, tenuto conto del disposto di cui al citato art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417;

b) per il personale licenziato da non più di cinque anni dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, tenuto conto del disposto di cui al ripetuto art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417.

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5), salve le eccezioni ivi indicate, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranti anni di età, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, citata nelle premesse.

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

ALLEGATO *B*

(rif. art. 2, lettera *b*) e art. 4 del bando)

DOCUMENTAZIONE DEI TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PRECEDENZA O PREFERENZA NELLA NOMINA E AD ELEVAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI ETA'.

Ai fini dell'applicazione dei benefici relativi alla riserva di posti o alla preferenza a parità di merito in ordine alla formazione della graduatoria dei vincitori e agli effetti dell'elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 2, lettera *b*), del bando, gli interessati dovranno ottemperare, nei termini stabiliti dal primo comma, rispettivamente, degli articoli 4 e 5, a quanto segue:

1) ex combattenti ed assimilati:

a) gli ex combattenti e coloro che hanno prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio di combattente dovranno produrre la copia aggiornata o l'estratto in bollo dello stato di servizio (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali, graduati, militari di truppa) contenente le annotazioni delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa in regola con la legge sul bollo;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini, già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione provinciale del tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità, in carta da bollo, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, nonchè la categoria di pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

c) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, nonchè l'infermità o lesione che ha determinato l'invalidità dell'interessato e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

d) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dal quale risultino gli estremi relativi all'avvenuto accertamento dell'invalidità da parte della commissione sanitaria di cui allo art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, nonchè la natura della minorazione fisica del concorrente ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili, in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, ai sensi degli articoli 8 e 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani dei caduti per causa di servizio o considerati tali a norma degli articoli 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore caduto o divenuto inabile al lavoro prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato, in carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nel precedente n. 2), lettera *a*), dovranno documentare tale loro qualità presentando un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio o del lavoro, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, con l'indicazione della relativa categoria;

5) vedove non rimaritate dei caduti:

a) le vedove non rimaritate dei caduti in guerra o per i fatti di guerra indicati nella citata lettera *a*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio e quelle parificate a tale categoria ai sensi dell'art. 9 della citata legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno comprovare tale loro condizione mediante un'apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

c) le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno comprovare tale loro condizione mediante un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

6) madri e sorelle dei caduti:

le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposito certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

7) profughi:

i profughi dovranno comprovare tale loro qualifica mediante il documento previsto a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi di cui all'allegato *A* al presente decreto, n. 7), lettera *c*), e cioè:

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante una attestazione su carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profu-

ghi dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per fatto di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di caduti di guerra o per fatto di guerra o per servizio o del lavoro potranno produrre, in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 5) un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482. Tale certificato dovranno produrre in ogni caso i profughi in stato di disoccupazione;

8) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

9) perseguitati politici e razziali:

a) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante una attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

10) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma dello art. 4 del bando. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

11) dipendenti delle amministrazioni dello Stato:

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 4;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del ripetuto art. 4, rilasciato in carta bollata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

c) i dipendenti statali che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione che ha organizzato i corsi suddetti, attestante la votazione riportata;

d) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

e) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Nei confronti dei candidati che siano dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si provvederà di ufficio alla acquisizione dei documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*). A tale fine, il possesso dei requisiti di cui trattasi dovrà essere comunicato all'amministrazione entro il termine perentorio di cui al citato art. 4.

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

1ª *Prova*:

Botanica: morfologia ed anatomia delle piante: cellula vegetale, caratteristiche, struttura, attività vitale, tipi di cellule, moltiplicazione cellulare - tessuti vegetali: principali tipi di tessuti e loro classificazione - quadro sintetico della classificazione del regno vegetale: tallofite e cormofite - organizzazione generale di una pianta superiore - funzioni della vita delle piante ed organi destinati a compierle.

Morfologia ed anatomia della radice, fusto e foglia del tabacco - morfologia del fiore, frutto e seme del tabacco. Descrizione delle caratteristiche morfologiche delle principali varietà di tabacco coltivate in Italia.

Fisiologia vegetale: le varie funzioni della vita delle piante - nutrizione, assorbimento radicale, trasporto e circolazione della acqua e delle sostanze assorbite - traspirazione e guttazione - fotosintesi - migrazione delle sostanze elaborate - nutrizione delle piante eterotrofe - parassitismo e saprofitismo - simbiosi - respirazione - secrezione ed escrezione - accrescimento - cause esterne ed interne dell'accrescimento - durata della vita - riproduzione - principali modi di riproduzione nelle crittogame - riproduzione nelle fanerogame - impollinazione - fecondazione - disseminazione - germinazione.

Nozioni di genetica vegetale: cenni sulla costituzione del nucleo cellulare - cromosomi - geni - mitosi - meiosi - i caratteri e la loro ereditarietà - ibridismo - leggi di Mendel - metodi di miglioramento genetico dei vegetali: selezione ed incrocio.

Chimica generale: miscugli - composti - elementi - simboli - leggi delle combinazioni - delle proporzioni definite e multiple - legge dei volumi - atomi e molecole - principio di Avogadro - peso atomico e molecolare - valenza - formule chimiche - reazioni - equazioni chimiche e cenni di stechiometria - soluzioni - dissociazione elettrolitica - ioni - nomenclatura chimica - stato colloidale e principali proprietà dei colloidi.

Chimica inorganica: nozioni fondamentali sulle principali caratteristiche chimiche e fisiche dei seguenti elementi e dei loro più importanti composti (ossidi, idrati, anidridi, acidi, sali) con particolare riferimento al loro impiego in agricoltura: idrogeno - ossigeno (ozono - acqua - elettrolisi - acqua ossigenata - aria - ossidazione e riduzione - combustione - fiamma) - cloro - fluoro - bromo - iodio - zolfo - azoto - fosforo - arsenico - sodio - potassio - magnesio - calcio carbonio.

Cenni sui composti cianici: calciocianamide - silicio - ferro - rame.

Chimica organica: nozioni generali sulle caratteristiche fondamentali dei composti organici - formule di struttura - composti aciclici e ciclici - nozioni sulla struttura e sui principali composti dei seguenti gruppi: idrocarburi - alcoli - aldeidi - chetoni - acidi - eteri - esteri - glucidi - lipidi - protidi - alcaloidi del tabacco.

Elementi di topografia: trigonometria: definizione, andamento e grafici delle funzioni circolari; funzioni circolari di archi notevoli - relazioni tra le funzioni circolari. Formule di addizione, duplicazione e bisezione degli archi. Identità ed equazioni trigonometriche. Uso delle tavole logaritmico-trigonometriche. Relazioni fra gli elementi di un triangolo rettangolo; risoluzione di un triangolo rettangolo ed applicazioni numeriche. Relazione fra gli elementi di un triangolo qualunque; formule più utili per la risoluzione dei triangoli (teorema dei seni, teorema di Carnot, formule di Neper). Risoluzione di un triangolo qualunque ed applicazioni numeriche.

Topografia: errori di misura: materiali, sistematici, accidentali - strumenti semplici e composti (descrizione, requisiti, verifiche, rettifiche, uso): filo a piombo, paline, scopi, picchetti,

livella a bolla d'aria, nonio, microscopio. Misura diretta delle distanze (catena, nastri, triplometri). Cannocchiale topografico - allineamenti - squadro semplice - diottra - squadro a prismi - strumenti per misura d'angoli: squadro graduato, bussola topografica, teodolite a cannocchiale capovolgibile e no - descrizione ed uso del tacheometro - regole diverse per la misura degli angoli orizzontali - determinazione dei punti a mezzo di triangoli: per coordinate ortogonali, per irradiamento, riduzione in scala - determinazione delle aree da misure dirette sul terreno con squadro semplice e longimetri e delle mappe (mezzi geometrici e meccanici di misura).

2ª *Prova*:

Chimica vegetale: nozioni fondamentali sui fattori della vita vegetale e relazione tra le piante e l'ambiente. La sintesi organica. Organicazione del carbonio: funzione clorofilliana. Formazione e metabolismo dei carboidrati. Organicazione dell'azoto. Sintesi e metabolismo dei protidi. Sintesi e metabolismo dei lipidi. Origine e metabolismo degli acidi organici.

Chimica pedologica: terreno: origine e formazione - costituenti fondamentali: sabbia, argilla, limo, calcare - sostanza organica: sua decomposizione per eremacausi e per umificazione - contenuto di sostanza organica dei vari terreni e suoi effetti benefici e dannosi - caratteristiche fisiche e chimiche dei vari tipi di terreno. Acqua: d'idratazione, igroscopica, di capillarità, libera - movimenti dell'acqua nel terreno - composizione della soluzione circolante - optimum del contenuto di acqua per lo sviluppo delle piante - l'aria nel terreno - sua composizione - scambi gassosi fra terreno ed atmosfera.

Proprietà fisiche del terreno e relazioni con i costituenti fondamentali - proprietà colloidali del terreno: dispersione e flocculazione - potere assorbente nelle sue varie forme ed importanza ai fini pratici.

Elementi nutritivi del terreno. Reazione del terreno e fattori che la determinano - importanza della reazione ai fini colturali - terreni acidi ed alcalini: metodi di correzione. Potere tampone del terreno.

Processi microbiologici del terreno: ammonizzazione, nitrificazione, fissazione dell'azoto atmosferico mediante gli azotobatteri, denitrificazione - ciclo dell'azoto in natura.

Analisi del terreno: meccanica, fisico-schimica e chimica - interpretazione dei risultati analitici.

Agronomia generale e coltivazione del tabacco: il clima ed i suoi elementi - influenza della temperatura, dell'umidità, delle precipitazioni e delle altre meteore sulla vita delle piante - cenno sulle condizioni climatiche delle varie regioni di Italia - Regioni agrarie e coltivazioni tipiche.

Il terreno agrario: origine, stratificazione, giacitura ed esposizione - classificazione dei terreni.

Sistemazione dei terreni - aumento dello spessore del terreno - operazioni intese ad accrescere e mantenere la fertilità del terreno.

Irrigazione - acque irrigatorie: loro origine, qualità, quantità, difetti e possibile correzione - mezzi di presa e di conduzione dell'acqua - sistemi di irrigazione.

Lavorazione del terreno e suoi scopi - forze motrici animate ed inanimate. Strumenti a mano e a trazione - pratica della lavorazione con i diversi strumenti - lavori periodici ed annuali - lavori complementari - epoca della esecuzione dei lavori.

Ammendamenti e correttivi del terreno - correzione dei terreni acidi, salsi ed alcalini.

Concetto di fertilità dei terreni - la fertilizzazione - i concimi e loro classificazione - criteri nella scelta ed impiego dei fertilizzanti.

Scelta e consociazione delle colture - avvicendamento delle colture - fenomeni di stanchezza del terreno - rotazione agraria - tipi di rotazioni - impianto della rotazione.

Moltiplicazione delle piante per mezzo dei semi - caratteristiche delle buone sementi: purezza, germinabilità, energia germinativa - scelta dei semi.

Coltivazione del tabacco: esigenze pedologico-climatiche delle varietà di tabacchi coltivate in Italia.

Preparazione del terreno - lavorazioni - concimazioni - allestimento del semenzaio - semina e cure successive al semenzaio - trapianto - cure colturali: sarchiatura - rincalzatura concimazione in copertura - irrigazione - cimatura - sbranciolatura - raccolta.

Tecnica di cura dei prodotti delle varietà di tabacchi coltivate in Italia: cura ad aria, al sole, a fuoco diretto, a fuoco indiretto - fermentazioni campagnole.

Locali, impianti ed attrezzature per la cura dei tabacchi.

Patologia vegetale: concetto di malattia, rapporti fra la pianta e l'ambiente - classificazione delle malattie - predisposizione, suscettività, resistenza, immunità - piante autotrofe ed eterotrofe; simbiosi mutualistica e simbiosi antagonistica o parassitismo - diffusione delle malattie parassitarie - condizioni di ambiente favorevoli e sfavorevoli allo sviluppo di parassiti - nemici naturali dei parassiti - mezzi di lotta preventivi e curativi contro le malattie parassitarie - Nozioni fondamentali sui più comuni prodotti anticrittogamici del commercio e sul loro impiego.

Malattie non parassitarie: alterazioni e danni prodotti da agenti meccanici, fisici, meteorici, da particolari condizioni del terreno - cenno sulle malattie nutrizionali.

Malattie da cause parassitarie: nozioni sulle principali caratteristiche biologiche dei parassiti vegetali: virus, schizomiceti, ifomiceti, fanerogame parassite. Le più importanti e più diffuse malattie del tabacco causate da parassiti vegetali - sintomi - decorso - danni - metodi di prevenzione, di lotta. Cenni sui danni da erbe infestanti e sui metodi di lotta.

Entomologia: nemici animali delle piante - struttura e biologia degli insetti - nozioni sui caratteri esterni, ciclo biologico dei principali insetti, acari, vermi, molluschi e mammiferi che attaccano il tabacco; danni prodotti - metodi di lotta - nozioni fondamentali sui più comuni prodotti insetticidi del commercio e sul loro impiego.

COLLOQUIO

Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sui seguenti altri argomenti:

Fisica: nozioni di termologia, termometria e calorimetria: energia termica - caloria - temperatura - termometro - requisiti del termometro - scale termometriche e relative formule di conversione - tipi più comuni di termometri (a mercurio, ad alcool, metallici, a coppia termoelettrica). Termometri a massima ed a minima - termografi - capacità termica dei corpi - calore specifico - propagazione del calore - conduzione - convezione - irraggiamento - potere calorifico - calore solare ed attinometri.

Nozioni di igrometria: umidità assoluta ed umidità relativa dell'atmosfera - igrometri e psicrometro.

Nozioni di dinamica - definizione di forza, massa, densità, peso specifico, lavoro, potenza - relative unità di misura e metodi pratici di misurazione.

Nozioni di aerostatica: atmosfera, pressione atmosferica, misura della pressione, barometri, barografi.

Nozioni di ottica: propagazione della luce - riflessione - riduzione - specchi - prismi - lenti.

Nozioni di elettrologia: fenomeni di elettrostatica - condensato - corrente elettrica continua ed alternata - induzione elettromagnetica - cenni sui motori elettrici e sui trasformatori;

elementi di legislazione sociale con particolare riguardo alla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

elementi di contabilità di Stato;

disciplina normativa del personale salariato dello Stato ed in particolare dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

statuto degli impiegati civili dello Stato.

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

ALLEGATO *D*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi in carta da bollo)

Alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale - Via della Luce n. 34/A-*bis* - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . .
(cognome e nome)
(provincia di . . . .) il . . . . e residente dal (1) . . . . in . . . . (c.a.p. . . .) (provincia di . . . .) via . . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a sessanta posti di capo laboratorio o vice capo officina, in prova, nel ruolo del personale tecnico, branca « coltivazioni tabacchi » delle carriere dello esercizio riservato a periti agrari.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perche è (2) . . . . ;
(per i soli candidati che abbiano superato il 32° anno di età)

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . . .;

d) non ha riportato condanne penali (4) e non ha procedimenti penali pendenti a suo carico;

e) è in possesso del diploma di perito agrario conseguito presso l'istituto tecnico agrario di . . . . in data . .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente (5) . .;

g) ha (ovvero: non ha) prestato servizio presso (6) . .;

h) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Dichiara, inoltre, di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio che gli verrà assegnata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato.

. lì .

Firma . . (7)
(autenticata)

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra, indicando anche il codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico: . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza, se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto all'elevazione di tale limite. I candidati, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi.

(5) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile. Secondo i casi, indicare di aver già prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . di . ., di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo, o di rinvio in qualità di . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(7) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(11406)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per esami, ad un posto di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico, branca « sali e chinino », delle carriere dell'esercizio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto n. 00/31865 del 15 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno successivo, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 208, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 5 luglio 1975, col quale è stato indetto un concorso, per esami, ad un posto di capo laboratorio in prova nel ruolo del personale tecnico, branca « sali e chinino » delle carriere dell'esercizio, riservato a periti industriali per l'industria mineraria, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Atteso l'esiguo numero di aspiranti che hanno chiesto di partecipare al concorso di cui sopra nei termini fissati dal bando e ritenuta pertanto l'opportunità, nell'interesse dell'amministrazione, di riaprire i termini per la presentazione delle domande al concorso stesso, al fine di consentire una migliore e più adeguata selezione attraverso una più vasta partecipazione di concorrenti;

Decreta:

Art. 1.

I termini per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso di cui alle premesse, sono riaperti per un periodo di trenta giorni a decorrere da quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

I requisiti per l'ammissione al predetto concorso dovranno essere posseduti, dai nuovi aspiranti, alla data di scadenza del nuovo termine utile per la presentazione delle domande fissato dal precedente art. 1.

Sono fatti salvi i diritti di coloro che hanno presentato domanda di ammissione al concorso entro i termini stabiliti dal succitato decreto n. 00/31865 del 15 maggio 1975.

Art. 3.

Il calendario delle prove scritte, fissate dall'art. 9 del decreto ministeriale n. 00/31865 del 15 maggio 1975 citato nelle premesse, è modificato nel modo seguente:

« Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso la Direzione generale dei Monopoli di Stato, via della Luce n. 34/A-*bis*, nei giorni 5 e 6 aprile 1976 con inizio alle ore 8,30 ».

Roma, addì 20 ottobre 1975

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975
Registro n. 5 Monopoli, foglio n. 43

(11480)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Concorso, per esami, a ventitre posti di geometra in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 luglio 1910 e modificato con regio decreto 13 maggio 1915, n. 802;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici della A.N.A.S.;

Vista le legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079, sul riordinamento delle carriere e del trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 1974 e 5 maggio 1975, con i quali in attuazione dello art. 27 della citata legge n. 249, l'A.N.A.S. è autorizzata a bandire, per gli anni 1974 e 1975, un concorso, per esami, a ventitre posti di geometra in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto;

Considerato che, nella predetta carriera di concetto, sono stati già accantonati i posti da riservare, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a ventitre posti di geometra in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di abilitazione alla professione di geometra di cui agli articoli 51 e 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889;

b) diploma di abilitazione di perito edile conseguito secondo le norme del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523 e relativo regolamento 3 giugno 1924, n. 969;

c) diploma di perito industriale edile di cui agli articoli 51 e 56 della legge 15 giugno 1931, n. 889;

d) diploma della sezione speciale fisico-matematica rilasciato da un istituto tecnico governativo.

Non è ammessa equipollenza di titoli.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 700, possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade - Via Monzambano n. 10 - 00185 Roma, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

n) sedi eventualmente preferite (vedi art. 17).

I candidati dovranno inoltre esplicitamente dichiarare che in caso di nomina accetteranno senza riserva alcuna di raggiungere qualsiasi residenza loro assegnata essendo a conoscenza che, in caso contrario, verranno per legge dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli indicati a tal fine nel successivo art. 4.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal funzionario competente a ricevere le documentazioni relative al presente concorso.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo civile o militare, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato a 55 anni ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482: per gli invalidi di guerra militari e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili e del lavoro, i ciechi, i sordomuti, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, i profughi.

Il suddetto limite di età di anni 32 è inoltre aumentato purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età anzidetto spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione, comunque, si riserva di concedere agli interessati un ulteriore, breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 7.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Gli esami consteranno di due prove scritte e di una orale sulle materie appresso elencate.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 29 *e* 30 *aprile* 1976 *con inizio alle ore* 8 *presso il palazzo degli esami sito in via Girolamo Induno n.* 4, *Roma.*

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, all'indirizzo suddetto, nei giorni e nell'ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria, ovvero libretto ferroviario;

tessera militare con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto fra i funzionari dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a dirigente superiore e da altri quattro membri, due dei quali professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e due impiegati della carriera direttiva in servizio nell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a consigliere o equiparata.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Le nomine ai posti messi a concorso, saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, i concorrenti che abbiano superato il colloquio e che appartengano alle categorie degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra o assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati degli invalidi civili e del lavoro dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'A.N.A.S., entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno di ricevimento dell'apposita comunicazione, le certificazioni, in competente bollo, previste dalle vigenti disposizioni atte a documentare l'appartenenza alle categorie suindicate.

Art. 12.

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori saranno invitati dalla Direzione generale dell'A.N.A.S. a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autenticata notarile, su carta da bollo, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, *ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità* scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico, su carta da bollo, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e dovrà contenere l'esplicita dichiarazione che sono stati effettuati gli accertamenti sierologici di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra militari e civili, per gli invalidi per servizio o del lavoro, per gli invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e deve contenere oltre ad una esatta descrizione della *natura e del grado dell'invalidità nonchè* delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i vincitori a visita medica da un sanitario di sua fiducia;

7) stato matricolare militare di data recente.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Chi sia impiegato statale di ruolo, anche se in prova, può limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovrà esibire, su carta bollata, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza con l'indicazione delle note di qualifica e dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Chi sia indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1963, n. 492, purchè esibisca un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 13.

Dei documenti che saranno pervenuti alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto, ai fini del presente concorso.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore, brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. di tale pubblicazione sarà data notizia mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 15.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salvo la facoltà per l'amministrazione di cui all'art. 8, comma terzo, del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 16.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova solo se avranno presentato, nel termine di cui all'art. 12, i documenti prescritti.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 17.

I vincitori del concorso sono nominati geometri in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto della Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

I vincitori saranno destinati a prestare servizio presso le seguenti sedi:

compartimento della viabilità di Torino . . .	n. 4
compartimento della viabilità di Milano . . .	» 4
compartimento della viabilità di Cagliari . . .	» 4
compartimento della viabilità di Venezia . . .	» 3
compartimento della viabilità di Potenza . . .	» 3
compartimento della viabilità di Campobasso . .	» 1
compartimento della viabilità di Bologna . . .	» 2
direzione generale (centro sperimentale Cesano) . .	» 2

Coloro che non assumono servizio, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Ai vincitori medesimi spetterà il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonchè quelle contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975
Registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 289

PROGRAMMA DI ESAME

1) Compilazione di relazioni;

2) Aritmetica ed algebra elementare inclusa la risoluzione delle equazioni di secondo grado ad una incognita; geometria piana e solida, funzioni trigonometriche piane, teoria dei logaritmi ad uso delle tavole;

3) Compilazione di disegni e di altri allegati ad un progetto ed in particolare per quanto riguarda costruzione di strade;

4) Istrumenti topografici, loro correzione ed uso dei rilievi planimetrici ed altimetrici, tracciamento di campagna, piani quotati;

5) Modo di esecuzione di lavori stradali ed in particolare delle pavimentazioni, nonchè edilizi ed idraulici. Caratteri che debbono presentare i buoni materiali da costruzione con particolare riguardo a quelli da impiegare in lavori stradali;

6) Metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità;

7) Leggi e regolamenti sui servizi dipendenti dall'A.N.A.S. con particolare riguardo alle norme per la tutela delle strade e per la circolazione e nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato con particolare riferimento all'A.N.A.S.

PROVE SCRITTE

La prima prova verterà su tutte le materie indicate nel programma di esame.

La seconda prova verterà sulla compilazione di disegni con riferimento alle voci del programma di esame 2) e 3).

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie indicate per le prove scritte e su nozioni elementari di statistica.

Il Ministro per i lavori pubblici
BUCALOSSI

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) - Via Monzambano n. 10 - 00185 ROMA

. l . . sottoscritt
(cognome e nome a macchina o a stampatello)
chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso, per esami, a ventitre posti di geometra in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

A tal fine sotto la propria personale responsabilità dichiara:

a) di essere nat . . . il . . . .;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (indicare, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate);

e) di essere in possesso del titolo di studio di . . . rilasciato dall'istituto . . . . . di . . . . . . nell'anno scolastico . . . . . .;

f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente . . . .;

g) di essere residente a . . . . . via . . . (indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);

h) l'indirizzo cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente . . . .;

i) di non aver prestato servizio come impiegat . . presso pubbliche amministrazioni (oppure indicare le amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato ha eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto di impiego, qualora questo fosse cessato);

l) di aver diritto all'elevazione del limite di età perchè . . . .

Dichiara, inoltre, di raggiungere, in caso di nomina, senza riserva alcuna, qualsiasi residenza . . . verrà assegnata.

. . . . lì . . . . . .

Firma . . . .

Autentica della firma . . . . . .

(11481)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli, a centocinque posti di commesso in prova nel ruolo organico della carriera ausiliaria del personale degli uffici (tabella X).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1975, n. 3161, registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1975, registro n. 31, foglio n. 200, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale è stato bandito un pubblico concorso, per titoli, a centocinque posti di commesso in prova nel ruolo organico della carriera ausiliaria del personale degli uffici (tabella X) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 8 del precitato decreto ministeriale 13 maggio 1975, n. 3161;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli, a centocinque posti di commesso in prova nel ruolo organico della carriera ausiliaria del personale degli uffici (tabella X) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 13 maggio 1975, n. 3161, è costituita come segue:

Presidente:

Petitta dott. Orlando, direttore aggiunto di divisione.

Membri:

Sacco dott. Nicola, direttore di sezione;

Coppola dott.ssa Giovanna in Schiavello, direttore di sezione;

Corsi dott.ssa Anna Maria in Vitale, direttore di sezione;

Tozzi dott.ssa Licia in Fabiano, direttore di sezione.

Segretario:

Mastrosanti Virgilio, segretario capo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1975

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1975
Registro n. 47 *Poste, foglio n.* 357

(11405)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Graduatoria degli idonei del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Venezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri precedenti decreti pari numero, in data 26 marzo 1974 e 7 settembre 1974, con i quali si è provveduto a bandire pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia al 30 novembre 1973;
Vista la graduatoria degli idonei formulata dalla commissione giudicatrice, in precedenza nominata con decreto pari *numero del 7 maggio 1975;*
Visto il testo unico delle leggi sanitarie e l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto l'art. 8 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Legrenzi Giuseppe	punti	63,985
2. Ripoli Renzo	»	63,843
3. Rodighiero Giovanni	»	57,060
4. Mandara Giovanni	»	56,175
5. Boscarino Giovanni	»	54,724
6. Milan Eligio	»	53,126
7. Gasparini Giuseppe	»	49,345
8. Foresti Filippo	»	47,207
9. Lo Stimolo Salvatore	»	43,080

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, nonchè affisso per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Venezia, addì 5 dicembre 1975

Il medico provinciale: MAGRÌ

(11305)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Gorizia

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E ALLA SANITA'

Visto il decreto del medico provinciale di Gorizia n. 1379 del 9 maggio 1973, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Gorizia alla data del 30 novembre 1972;
Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso suddetto;
Viste le designazioni pervenute;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Vista la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

La commissione esaminatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Gorizia al 30 novembre 1972 è costituita come segue:

Presidente:

Caruso dott. Antonino, primo dirigente in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Carrato dott. Vincenzo, viceprefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Gorizia;
Montagna dott. Alberto, medico provinciale di Udine;
Cazzola prof. dott. Renato, primario medico dell'ospedale civile di Gorizia;
Destro Castaniti Battaglia prof. dott. Filippo, primario ginecologico dell'ospedale civile di Gorizia;
Piva dott. Umberto, medico condotto del consorzio Gradisca-Farra d'Isonzo.

Segretario:

D'Agostino dott. Michele, consigliere in servizio presso il Ministero della sanità.

La commissione avrà sede in Gorizia ed inizierà i suoi lavori non prima del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà affisso per otto giorni consecutivi all'albo della prefettura di Gorizia, dell'ufficio del medico provinciale di Gorizia e dei comuni interessati.

Trieste, addì 19 novembre 1975

L'assessore: TRIPANI

(11162)

REGIONE LOMBARDIA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 94 in data 22 febbraio 1971, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Varese alla data del 30 novembre 1971;
Considerato che il prof. Vincenzo Eboli, medico provinciale di Milano, ha rappresentato la propria impossibilità, a causa di altre improrogabili esigenze di servizio, ad intervenire ai lavori concorsuali;
Ritenuta pertanto la necessità di sostituire, con atto formale, il suddetto componente la commissione;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;
Visto il decreto di delega n. 1382 dell'11 settembre 1975;

Decreta:

In sostituzione del prof. Vincenzo Eboli è chiamato a far parte della commissione giudicatrice indicata in premessa, il dott. Alessandro Lupi, medico provinciale di Como.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di cui all'art. 9 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Milano, addì 30 ottobre 1975

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(11119)

OSPEDALE «S. GIACOMO D'ALTOPASSO» DI LICATA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

In esecuzione della deliberazione commissariale 26 settembre 1975, n. 360, resa esecutiva dalla C.P.C. nella seduta del 13 ottobre 1975 con decreto n. 3848, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 334 del 31 dicembre 1973.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Licata (Agrigento) - tel. 862749.

(11606)

OSPEDALE «S. MARIA DEI BATTUTI» DI TREVISO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione pediatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione pediatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Treviso

(11598)

OSPEDALE CIVILE «S. MARCO» DI GROTTAGLIE

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

In esecuzione della deliberazione commissariale 27 ottobre 1975, n. 569, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Grottaglie (Taranto), viale Venezia.

(11599)

OSPEDALE «UMBERTO I» DI ENNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di anatomia e istologia patologica;

un posto di primario e un posto di assistente di urologia;

un posto di aiuto dirigente di odontostomatologia;

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione e sette posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto dirigente e un posto di assistente del servizio di cardiologia;

un posto di aiuto dirigente e due posti di assistente del centro di emodialisi;

un posto di aiuto e un posto di assistente del centro trasfusionale;

un posto di aiuto e un posto di assistente di dermosifilopatia della sezione ustionati; un posto di assistente di dermosifilopatia del reparto dermo;

un posto di aiuto e un posto di assistente di malattie infettive;

un posto di aiuto e un posto di assistente di neuropsichiatria del servizio di neurofisiopatologia; un posto di assistente di neuropsichiatria del reparto neurologico;

un posto di aiuto e due posti di assistente di ortopedia e traumatologia del servizio di recupero e rieducazione funzionale; due posti di assistente di ortopedia e traumatologia del reparto ortopedico;

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia del servizio di citologia; un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto e due posti di assistente di pediatria della sezione immaturi;

un posto di aiuto dirigente e quattro posti di assistente di pronto soccorso;

tre posti di assistente di chirurgia;

un posto di assistente di geriatria;

due posti di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente di otorinolaringoiatria;

un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Enna.

(11597)

OSPEDALE CIVILE DI THIESI

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

In esecuzione della deliberazione consiliare 31 maggio 1975, n. 62, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Thiesi (Sassari).

(11600)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100753430)